

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
Legge 23 dicembre 1972, n. 910 e legge 19 maggio 1976, n. 421 . . .	171
Legge 26 aprile 1974, n. 178	172
Legge 9 giugno 1977, n. 358	177

PAGINA BIANCA

LEGGE 23 DICEMBRE 1972 N. 910 e LEGGE 19 MAGGIO 1976 N. 421

Acquisto, ristrutturazione, costruzione di stabili da adibire a sede delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

Le leggi pluriennali che regolano l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di stabili da adibire a sede delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero sono:

- legge 23 dicembre 1972 n. 910, che prevede la ripartizione in quattro anni (72-73-74-75) della spesa complessiva di otto miliardi di lire;
- legge 19 maggio 1976 n. 421, che autorizza la spesa di otto miliardi di lire ripartita in due anni (76-77).

Le procedure per l'attuazione delle finalità previste dalle leggi suddette possono essere individuate nei seguenti punti fondamentali:

- a seguito di richieste formulate dalle Rappresentanze, si procede ad esaminare sul posto gli aspetti tecnici della questione ed a redigere un progetto esecutivo;
- tale progetto viene sottoposto, per un parere, all'esame della competente Commissione Immobili del M.A.E., alla quale partecipano funzionari del Ministero del Tesoro e tecnici dei LL.PP.;
- si provvede ad indire una licitazione privata, in Italia o sul posto, per l'aggiudicazione delle opere alla Ditta migliore offerente; eccezionalmente, per i casi ritenuti più urgenti, si ricorre alla procedura della trattativa privata;
- si procede quindi alla stipula del relativo contratto d'appalto, approvato con decreto ministeriale, e si avviano le operazioni necessarie per il finanziamento della somma contrattuale.

Dal quadro contabile allegato (1) si desume che degli otto miliardi previsti dalla legge n. 910, la quasi totalità sono stati impegnati e finanziati entro la fine dell'anno finanziario 1978; degli otto miliardi messi a disposizione dalla legge n. 421, sono stati impegnati, alla data del 30 aprile c.a., più di sette miliardi e mezzo; alla stessa data si è provveduto a finanziare poco meno di cinque miliardi di lire.

Questa scarsa tempestività delle operazioni finanziarie trae origine sia dalla complessità della procedura prevista, sia dalla applicazione delle clausole contrattuali, che prevedono i pagamenti differiti nel tempo, a secondo dello stadio dei lavori.

Se ritiene comunque di poter impegnare, entro la fine del corrente anno, l'intera somma residua di cui alla legge n. 421.

(1) Cfr. quadro riassuntivo predisposto dal Ministero del Bilancio e della P.E.

LEGGE 26 APRILE 1974 N. 178

Acquisto e costruzione di immobili da destinare a sedi di Istituti Italiani di Cultura e di scuole italiane all'estero.

La legge n. 178 del 26 aprile 1974 riguarda l'« acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di Istituti Italiani di Cultura e di scuole italiane all'estero ». È pertanto di competenza degli Uffici IV e V della D.G.C.C.S.T. del M.A.E. La formulazione e quindi la richiesta per l'approvazione della legge furono suggerite dalla necessità di assicurare una decorosa ed adeguata sistemazione delle scuole e degli Istituti di Cultura all'estero (immobili di proprietà demaniale) nonché dalla prospettiva di ridurre l'eccessiva onerosità delle spese di fitto.

La spesa autorizzata per legge, onde operare i tipi di intervento citati nel suo stesso titolo, è di lire 3 miliardi da ripartire in ragione di lire 500 milioni per sei anni finanziari consecutivi, a decorrere dal 1974 (art. 1).

Oltre le due citate formule di intervento (acquisto e costruzione), la succitata legge prevede anche la vendita o permuta di beni immobili demaniali (art. 3) adibiti a sedi di scuole e Istituti di Cultura, i cui ricavi costituiranno assegnazioni di fondi nello stato di previsione della spesa del M.A.E., in aggiunta a quelli autorizzati dalla presente legge nel limite massimo di lire 2 miliardi (art. 4).

In questo primo periodo di applicazione della legge (1974-79) non si sono tuttavia verificate ipotesi di vendite o permutate per cui si è unicamente operato con i fondi di spesa autorizzata in ragione di lire 3 miliardi.

La procedura da seguire per l'acquisto di immobili da destinare a Istituti Italiani di Cultura o di scuole all'estero — si precisa — è la seguente:

1) si richiede alla Rappresentanza della sede in cui si vuole operare il suindicato acquisto, la necessaria documentazione da sottoporre al parere della Commissione Immobili del M.A.E. (dopo che sono stati compiuti opportuni sondaggi in zona e operata la migliore scelta da parte di tecnici di fiducia della Rappresentanza o anche inviati dal Ministero).

Tale documentazione consta di:

- a) schema di contratto di acquisto;
- b) parere del tecnico relativo alla congruità del prezzo richiesto e allo stato di conservazione dell'edificio in questione;
- c) parere del legale in merito alle clausole del suindicato schema che non siano in contrasto con gli interessi dello Stato Italiano.

Sia il tecnico che il legale sono scelti dalla Rappresentanza che li dichiara di sua fiducia.

d) relazione della Rappresentanza sul grado di funzionalità dei locali per lo scopo cui verranno adibiti;

e) planimetria della sede proposta con dettagliata descrizione e con i criteri secondo cui ne è stata effettuata la costruzione;

f) fotografie di interni ed esterni.

A seconda del caso, l'Amministrazione può far effettuare da un tecnico erariale o del Genio Civile o del Ministero stesso una ricognizione in loco, delle cui risultanze informerà la predetta Commissione.

Avuto il parere positivo della suddetta commissione, viene richiesta, con relazione all'on.le Ministro degli Esteri l'autorizzazione alla trasmissione degli atti al Consiglio di Stato, che esprimerà il proprio parere in merito.

Se favorevole, si attua la procedura del caso:

1) richiesta del contratto definitivo di acquisto con allegato il parere del legale di fiducia;

2) redazione del decreto di autorizzazione di spesa che, corredato di tutta la prevista documentazione (i precedenti pareri ed il contratto stesso) sarà inoltrato agli organi di controllo (Ragioneria Centrale - Corte dei conti).

Una volta completato l'acquisto della sede con l'accreditamento alla Rappresentanza interessata dell'importo da versare al venditore, l'edificio acquistato sarà inserito nell'elenco dei beni demaniali all'estero, presso il Ministro delle Finanze, Direzione Generale del Demanio, previo invio alla D.G.P.A. Ufficio IX del MAE, che ne curerà il successivo inoltro, della planimetria e del titolo di proprietà della sede acquistata.

La procedura per i finanziamenti da destinare alla costruzione di immobili per scuole italiane è stata concepita in modo simile a quella prevista per i finanziamenti su altri capitoli di spesa del M.A.E. e particolarmente il cap. 2552 (manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili demaniali adibiti a sedi di scuole italiane all'estero), ed è la seguente:

La Rappresentanza deve trasmettere al M.A.E. una richiesta motivata della costruzione da eseguirsi, unitamente al contratto con la ditta appaltatrice, al preventivo di spesa, progetti, parere del tecnico sulla congruità del prezzo e affidabilità della ditta, e del legale sulla conformità del contratto alle leggi locali e sul fatto che il contratto stesso non è contrastante con gli interessi dell'Amministrazione Italiana.

Nel caso si sia fatto ricorso a trattativa privata, la Rappresentanza dovrà renderne nota la motivazione.

Per spese superiori a lire 300 milioni, la richiesta e la relativa documentazione vengono trasmesse alla Commissione C.I.M.A.E. per un parere; il tutto sarà quindi trasmesso al Consiglio di Stato. Avuto il placet, si procede alla stesura del decreto d'approvazione della spesa che segue la normale prassi per via gerarchica fino alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Per spese inferiori a lire 300 milioni, non sono previsti nè il parere della C.I.M.A.E., nè la trasmissione al Consiglio di Stato.

Come si può rilevare da quanto sopra, lo svolgimento di tutta la procedura comporta tempi assai lunghi il che spiega lo slittamento delle spese gravanti su un esercizio finanziario a quello seguente.

A ogni fine di esercizio finanziario si sono accantonati infatti per l'esercizio seguente i fondi non utilizzati mediante la « lettera di conservazione » prevista dall'art. 16 della legge sulla Contabilità Generale dello Stato e dell'art. 273, lettera F, del relativo regolamento.

Dal 1974 al 1977 l'Uff. IV della D.G.C.C.S.T. (competente per gli Istituti di Cultura), ha effettuato e perfezionato con i relativi pagamenti, gli acquisti di immobili nelle sedi di: Dublino, Bogotà, Melbourne, Teheran, Città del Messico, Stoccarda, Amsterdam, Strasburgo, Oslo, Dakar, Helsinki, Toronto.

Nell'esercizio finanziario 1978 l'Uff. V della D.G.C.C.S.T. del M.A.E. ha iniziato i seguenti interventi che sono tutt'ora in corso:

1) costruzione di una palestra annessa alla scuola « C. Colombo » di Buenos Aires, sita in stabile demaniale; l'ammontare della spesa spettante al M.A.E. è di lire 22.000.000 che saranno versati al Consolato Generale. Per tale intervento è in attuazione la procedura di finanziamento.

2) costruzione di un auditorium annesso allo stabile adibito a sede della scuola « A. Raimondi » di Lima. L'ammontare a carico del M.A.E. è di lire 86.076.370, dato che la Comunità Italiana ha reperito fondi per lire 39.600.000 con i quali contribuirà alla copertura della spesa. Il versamento della somma a carico del M.A.E. sarà direttamente effettuato all'Ambasciata d'Italia in Lima. Anche per tale intervento è in corso la procedura di finanziamento.

3) costruzione di una scuola in Gedda. L'ammontare della spesa è previsto in ragione di lire 100 milioni. La Rappresentanza ha informato di essere tutt'ora alla ricerca di un terreno idoneo.

4) costruzione di una scuola per circa 250 alunni in Belo Horizonte (Brasile). Le ditte italiane che lavorano in loco assicurano collaborazione e partecipazione sia per l'acquisto del terreno (che diverrà comunque proprietà demaniale dello Stato italiano), che per la costruzione dell'edificio. Questo Ministero ha previsto per tale sede una spesa di lire 200 milioni a carico del cap. 8001.

5) costruzione di una palestra e ampliamento dell'edificio (in corso di demanializzazione) adibito a sede delle scuole italiane in Teheran. La spesa prevista a carico del M.A.E. è di lire 50 milioni. La procedura di finanziamento è stata interrotta a seguito dei noti avvenimenti politici in Iran.

Da quanto sopra risulta che il totale preventivato dall'Uff. V della D.G.C.C.S.T., gravante sullo stanziamento per il cap. 8001 per il 1978, ammonta a lire 458.076.370.

Per l'anno finanziario in corso (1979), per quanto attiene l'Uff. V della D.G.C.C.S.T. è possibile un intervento complessivo per lire 350 milioni circa, destinati all'acquisto di un immobile a New York da adibirsi a sede delle scuole italiane il cui costo complessivo si aggirerà sui 500 milioni di lire.

A tale proposito è da tener presente che, dopo l'acquisto, occorrerà procedere alla demanializzazione dell'immobile, procedura che appare alquanto complessa dato che l'acquisto viene effettuato anche con i fondi reperiti dalla Comunità italiana in New York.

In merito all'acquisto di immobili da destinare a Istituti Italiani di Cultura, l'Uff. IV ha nelle previsioni di operare un intervento nell'esercizio finanziario in corso in ragione di lire 250 milioni circa per provvedere di una sede demaniale uno degli Istituti di Cultura siti a Sdney, Damasco, Bagdad, S. Francisco, Caracas.

Si ritiene di operare una tale scelta tenuto conto dell'interesse di una maggiore presenza culturale italiana in quei Paesi ove sussistano interessi anche di ordine politico ed economico. Ciò in considerazione beninteso anche dell'esigenza di contenimento delle spese ove i canoni di locazione appaiano soprattutto eccessivi.

Al riguardo sono stati presi i primi contatti con le Rappresentanze per i relativi sondaggi di mercato.

Da quanto sopra detto, il programma riguardante sia le scuole che gli Istituti è vasto sia in relazione al completamento di ciò che è stato previsto al compimento della legge in questione nel 1979, sia per quanto è necessario prospettare per i prossimi anni (1).

Tale programma andrebbe esteso infatti acquistando tali immobili da destinare a Istituti Italiani di Cultura, oltre che nelle sedi sopraindicate, anche in altre: come Dakar, Grenoble, Algeri, New Delhi, Zagabria, Tokyo, ecc. In merito alle scuole si impone poi la necessità di provvedere alla acquisizione di alcune sedi, soprattutto in località in cui è in atto un incremento della popolazione scolastica italiana compresa nella fascia d'obbligo, come la Nigeria (costo circa lire 200 milioni), Algeria (intervento per circa 100 milioni), Brasile (intervento per circa 100 milioni), ecc.

Si allega infine un elenco delle sedi degli Istituti di Cultura suddivise in:

demaniale;

non demaniale;

in locazione.

(1) Cfr. quadro riassuntivo predisposto dal Ministero del Bilancio e della P.E.

PROSPETTO DELLE SEDI DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA

Demaniale	In affitto	Nei locali della rappresentanza diplomatica
Abidjan (ingresso indip. nei locali Amb.)	Algeri (presso l'Amb.)	Bonn
Addis Abeba	Ankara	Brasilia
Amburgo	Barcellona (salone per il cinema presso « Casa degli Italiani »)	Lagos
Amsterdam	Beirut	Nairobi
Atene	Belgrado	Ottawa
Bogotà	Bucarest	Rabat
Bruxelles	Caracas	San Francisco
Budapest	Damasco (canone simbolico lire 24.000 presso Ist. relig. Santa Maria Ausiliatrice)	Tunisi
Buenos Aires	Dakar	Oporto
Colonia	Grenoble	Sydney
Copenaghen	Guatemala	
Dublino	Haifa	
Helsinki	Innsbruck	
Il Cairo	La Valletta	
Istanbul	Lisbona	
Lima	Mogadiscio	
Londra (si paga un canone di locazione del suolo)	New Delhi	
Madrid	Oslo	
Marsiglia	Rio de Janeiro (presso la Casa d'Italia)	
Melbourne	San Paolo (uso gratuito)	
Messico	Stoccarda	
Monaco di Baviera	Tel Aviv	
Montevideo	Tripoli	
Montreal	Varsavia	
New York	Zurigo	
Parigi	Zagabria	
Praga	Kyoto	
Salonicco		
Santiago		
Stoccolma		
Strasburgo		
Teheran		
Tokyo		
Toronto		
Vienna		
ISTITUTI NON ANCORA FUNZIONANTI: Berna c/o Ambasciata		
Bagdad c/o Ambasciata		
Jakarta c/o Ambasciata		
Vancouver c/o Consolato		

LEGGE 9 GIUGNO 1977 N. 358

Partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia Spaziale Europea.

La partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia Spaziale Europea è regolata dalla Legge di ratifica della Convenzione ASE (Legge 9 giugno 1977 n. 358), la quale prevede la determinazione annuale, in sede di approvazione della legge di bilancio dello Stato, degli stanziamenti occorrenti all'attuazione degli accordi già in atto o che potranno essere sottoscritti in sede di Agenzia.

In precedenza all'emanazione di detta legge, e cioè per gli esercizi anteriori al 1978, i contributi italiani all'ASE sono stati pagati in base al combinato disposto delle leggi 6 agosto 1974 n. 390 e 1° aprile 1975 n. 174, combinato disposto delle leggi 6 agosto 1974 n. 390 e 1° aprile 1975 n. 174. Globalmente, i versamenti effettuati dall'Italia per i programmi di collaborazione spaziale europea negli anni precedenti al 1978 sono ammontati a 158,95 miliardi di lire (1).

I programmi dell'Agenzia Spaziale Europea si possono classificare sotto le due seguenti voci:

- programmi obbligatori, che comprendono i programmi scientifici, di ricerca e le spese generali. I contributi finanziari sono in questo caso versati in ragione del PNL dei singoli Paesi membri. Con lo stesso meccanismo è anche calcolato il contributo alle spese generali dell'Agenzia;
- programmi facoltativi, che riguardano soprattutto i satelliti di applicazione ed il lanciatore europeo. Per essi i livelli di contribuzione dei singoli Paesi membri sono decisi caso per caso in base all'interesse che il Paese stesso annette al programma ed in relazione alla sua partecipazione industriale.

Per quanto riguarda l'Italia, la partecipazione ai programmi facoltativi dell'ASE ed il relativo stanziamento finanziario sono decisi dal CIPE. Questo, nella seduta del 26 ottobre 1978 ha espresso parere favorevole alla partecipazione italiana ad una serie di nuovi programmi facoltativi che comporteranno per Italia un onere complessivo di 45,8 miliardi di lire (prezzi 1977) da erogarsi nel quinquennio 1978-1982. Tale somma va ad aggiungersi ai contributi per i programmi facoltativi decisi in precedenza e a quelli per i programmi obbligatori.

In particolare nel 1978 la partecipazione italiana ai programmi dell'ASE — comprensiva dei programmi obbligatori, dei programmi facoltativi in precedenza decisi e di una quota parte di quelli approvati dal CIPE — è ammontata a 51,9 miliardi di lire.

Per il 1979 è previsto uno stanziamento globale di 55 miliardi di lire.

(1) Cfr. quadro riassuntivo predisposto dal Ministero del Bilancio e della P.E.

Per quanto riguarda gli anni successivi, occorre tener conto, da un lato, del previsto completamento dei programmi già in corso e del venir meno quindi del relativo onere, nonchè — dall'altro — dei nuovi programmi che potranno essere proposti dall'ASE e sui quali sarà chiamato di volta in volta a pronunciarsi il CIPE. Nell'allegata Tabella sono riportate le stime di spesa per gli anni 1980-1982, stime che sono state elaborate tenendo conto delle proiezioni finanziarie desumibili al momento dai documenti programmatici dell'Agenzia.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468 - art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pağ.</i>
Legge 5 agosto 1975, n. 412	183
Legge 6 marzo 1976, n. 50	186

PAGINA BIANCA

LEGGE 5 AGOSTO 1975 N. 412

Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento.

La legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'Edilizia scolastica e piano finanziario di intervento, prevede l'affidamento alle Regioni di due programmi triennali d'intervento (1975/77 e 1978/80) che da tempo sono stati definiti nei rispettivi importi di lire 775.200.000 e lire 1.026.000.000.

Le procedure di affidamento, previste dalla legge stabiliscono che questo Ministero d'intesa con quello dei LL.PP. ripartisca le somme a disposizione delle singole Regioni ed indichi i criteri e gli indirizzi di coordinamento per la formulazione dei programmi regionali e che, successivamente, detti programmi vengano elaborati ed approvati dalle singole regioni previa intesa con questo Ministero per quanto riguarda l'entità degli interventi per i diversi gradi e tipi di scuola. Tale intesa è stata già definita e formalizzata per tutte le Regioni, ad eccezione della Calabria.

La legge predetta stabiliva, altresì, che l'attribuzione alle Regioni dei relativi fondi articolati per anni finanziari venisse disposta con provvedimenti emanati d'intesa tra il Ministero della P.I. e quello dei LL.PP.

La legge 4 agosto 1978, n. 482 ha apportato alla procedura suddetta le seguenti variazioni: i fondi per i programmi di edilizia scolastica, limitatamente alle Regioni a statuto ordinario, non sono più gestiti dal Ministero dei LL.PP. ma sono stati trasferiti in apposito capitolo amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica concernente interventi finanziari a favore delle Regioni.

Pertanto l'attribuzione dei fondi, in relazione anche ad accordi intervenuti con gli Uffici interessati, verrà disposta con provvedimento formale del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica d'intesa con i Dicasteri dei LL.PP. e P.I.

È da far presente, inoltre, che anche i fondi stanziati dall'art. 8 della legge 412 per gli interventi urgenti in materia di edilizia scolastica sono stati trasferiti, per la parte che riguarda le Regioni a statuto ordinario, nel suddetto capitolo del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e messi a disposizione delle Regioni.

Pertanto è cessata la competenza del Ministero dei LL.PP. che provvedeva a gestire i relativi fondi ed assegnare agli Enti interessati le somme

necessarie per gli interventi urgenti, sulla base delle proposte e dei pareri formulati da questo Ministero.

Per quanto attiene all'edilizia degli Istituti di Educazione, Conservatori di Musica ed Accademie di Belle Arti Statali (art. 6, secondo comma L. 412) si fa presente che la competenza ad elaborare i programmi d'intervento è rimasta allo Stato (P.I. e LL.PP.). Di conseguenza mentre il 1° programma per il triennio 1975/77 per un importo di 15 miliardi è in corso di attuazione, il 2° programma 1978/80, che prevede anch'esso finanziamenti per un totale di 15 miliardi, si trova attualmente alla controfirma del Ministero dei LL.PP. Si fa rilevare che questi fondi sono iscritti sul bilancio del Ministero dei LL.PP.

In merito allo stato di attuazione dei compiti e dei programmi di Edilizia Scolastica Sperimentale previsti dall'art. 7 della legge 412 si rende noto quanto segue:

della somma di 50 miliardi che la legge stessa ha ripartito negli esercizi finanziari dal 1976 al 1981, alla data odierna, risultano impegnate lire 4.997.970.280, a seguito della stipula di cinque contratti per la realizzazione dei seguenti edifici scolastici:

- 1) Istituto Tecnico per il Turismo di Firenze (contratto del 30 gennaio 1978);
- 2) edificio per la Scuola Media ed Elementare di Piobbico (contratto del 18 settembre 1978);
- 3) edificio per la Scuola Elementare di Gualdo Cattaneo (contratto del 18 settembre 1978);
- 4) edificio per Scuola Materna di Monte Argentario (contratto del 31 ottobre 1978);
- 5) edificio per Scuola Elementare di Orbetello (contratto del 31 ottobre 1978).

A seguito di una convenzione stipulata in data 27 novembre 1978, con il CENSIS — Centro Studi Investimenti Sociali —, con la quale detto Centro si è assunto l'incarico di svolgere una ricerca sui problemi di costo economico e di funzionalità didattica connessi alla riqualificazione e ristrutturazione degli edifici scolastici esistenti, risulta inoltre impegnata la somma di lire 56.430.000.

In tal modo risulta completamente esaurita la disponibilità dei 5 miliardi dell'anno 1976 mentre con i fondi (20 miliardi) relativi agli anni 1977 e 1978 dovrà essere realizzato il 3° programma di Edilizia Scolastica Sperimentale il cui appalto-concorso, bandito il 4 dicembre 1978, dovrebbe concludersi entro l'anno in corso. Detto programma prevede la realizzazione di n. 16 edifici scolastici, nelle 15 località che di seguito vengono indicate, per un totale di 233 aule normali ed una superficie totale lorda di circa mq. 45.000.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Località	Scuola	Classi o sezioni
1) Albaredo d'Adige	media	12
2) Cerro Veronese	media	6
3) Ascoli Piceno	Materna	6
Ascoli Piceno	elementare	25
4) Brebbia	media	12
5) Varese	media	20
6) Chiari	media	18
7) Darfo Boario	media	9
8) Villa Estense	media	9
9) Gela	media	24
10) Trapani	elementare	15
11) Montichiari	media	18
12) Narni	media	24
13) Livorno	media	6
14) Salerno	media	24
15) Scafati	elementare	10

In merito al 3° programma sperimentale, sembra opportuno accennare all'applicazione negli edifici che verranno realizzati ad Ascoli Piceno, Cerro Veronese e Montichiari dei collettori solari ad integrazione degli impianti tradizionali di riscaldamento.

Altro motivo d'interesse è rappresentato dalla partecipazione, per la prima volta nei programmi curati da questo Ministero, delle ditte che costruiscono con sistemi tradizionali oltre a quelle che costruiscono con sistemi industrializzati. Ciò consentirà di operare un utile confronto, sia dal punto di vista economico che qualitativo, tra sistemi costruttivi tradizionali ed industrializzati.

Tornando, infine, all'esame dell'utilizzazione delle disponibilità previste dalla legge negli anni finanziari 1979, 1980 e 1981 per un totale di 25 miliardi, si fa presente che sono allo studio ulteriori interventi di edilizia sperimentale per i quali risultano già pervenute specifiche richieste, tra gli altri, dai Comuni di Roma, Bari, Ravenna, Catania, Trapani, Palermo, Vibo Valentia, Carpaneto Piacentino, Villanova sull'Arda, Castiglian de' Pepoli, Fondi, Lecco, Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni. Inoltre è in corso di definizione un programma che prevede la realizzazione di impianti sportivi distrettuali, come conclusione di una ricerca affidata ad una commissione di cui fanno parte anche Tecnici del CONI mentre altri fondi dovranno essere utilizzati per i compiti di studi e di ricerche, il cui programma è stato approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1976.

Nell'ambito di detto programma sono in corso di perfezionamento le convenzioni con le Università degli Studi di Roma e Perugia. Con la prima ci si propone un riesame delle norme tecniche per l'edilizia scolastica in rapporto alla legge 30 marzo 1976, n. 373 sul contenimento dei consumi energetici ed ai requisiti di *comfort* ambientali degli edifici stessi, mentre la convenzione con l'Università di Perugia prevede lo svolgimento di un programma di studi e di ricerche in materia di recupero e di razionale utilizzazione degli edifici scolastici esistenti nell'ambito dei Centri storici minori.

La spesa delle due convenzioni che dovrebbe gravare sui fondi dei futuri esercizi finanziari, è, in ambedue le convenzioni, di 80 milioni.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che un'altra convenzione è stata già stipulata con il Politecnico di Torino per una ricerca sull'applicazione dell'energia solare negli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici. Tale ricerca viene effettuata sempre in relazione ai compiti di studio previsti dall'art. 7, ma la relativa spesa di lire 75 milioni grava sui fondi residui della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Per quanto riguarda, infine, lo stanziamento di lire 800 milioni di cui all'art. 11 della legge n. 412, per l'esecuzione della rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica, si fa presente che, a seguito della stipula di apposita convenzione con l'Istituto Centrale di Statistica è stata impegnata la somma di lire 798 milioni. Tale somma è stata già interamente erogata a favore dell'ISTAT, essendosi concluse le operazioni di elaborazione dei dati statistici. Attualmente sono in corso di consegna alle Regioni i nastri magnetici, contenenti la registrazione di tutti i dati e le notizie raccolte nei singoli questionari della rilevazione.

Sono, altresì, in corso di pubblicazione i dati definitivi della rilevazione.

LEGGE 6 MARZO 1976 N. 50

Piano pluriennale di finanziamento della edilizia universitaria.

La legge 6 marzo 1976 n. 50, relativa al piano pluriennale di finanziamento per l'edilizia universitaria per il 1976-81, ha, come finalità, la realizzazione di programmi di opere di edilizia universitaria (generale, dipartimentale, residenziale, sportiva) comprendenti la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di sedi universitarie, disponendo espressamente che nei programmi abbiano carattere di priorità i completamenti delle opere già comprese nei programmi finanziati dalla legge 28 luglio 1967 n. 641, i cui progetti siano stati approvati ed i lavori siano in corso. Sono inoltre comprese le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

Dalle finalità poste dalla legge discende che l'obiettivo è quello di adeguare le strutture edilizie delle Università alle esigenze della sempre

crescente popolazione studentesca, al fine di consentire alle Università stesse di perseguire, in modo migliore, i propri fini istituzionali.

Anche se i finanziamenti disposti (550 miliardi) non potranno consentire di fronteggiare tutte le esigenze delle Università, si ritiene necessario ricordare che la legge n. 50, all'art. 1, 4° comma, prevede che a partire dal 1982 gli stanziamenti per l'edilizia universitaria saranno autorizzati « con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato ». In tal modo, per la prima volta, viene concretamente posta la possibilità di flussi continui per il finanziamento dell'edilizia universitaria, che potranno consentire l'avvio, nel settore, di una programmazione organica, e non più, come per il passato, episodicamente legata alle leggi speciali di finanziamento, che si sono succedute tra loro sempre dopo notevole lasso di tempo.

La legge 6 marzo 1976 n. 50 ha stanziato, per il sessennio 1976/81, la somma di 550 miliardi per la realizzazione di un programma poliennale d'interventi di opere di edilizia universitaria a favore delle Università statali e delle altre istituzioni universitarie di cui all'art. 42 della legge 28 luglio 1967 n. 641 (Istituti universitari statali, Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici statali).

Detto importo, ai sensi dell'art. 1, undicesimo comma, è così suddiviso:

50 miliardi per l'esercizio finanziario 1976
75 miliardi per l'esercizio finanziario 1977
125 miliardi per l'esercizio finanziario 1978
150 miliardi per l'esercizio finanziario 1979
100 miliardi per l'esercizio finanziario 1980
50 miliardi per l'esercizio finanziario 1981

550 miliardi

I fondi stanziati dalla legge n. 50 sono stati già ripartiti, rispettivamente per l'edilizia generale, dipartimentale e residenziale e per quella sportiva, tra le varie istituzioni interessate esclusi gli accantonamenti espressamente previsti dalla legge per fronteggiare gli eventi non prevedibili (5.500 milioni) e per il finanziamento di opere di edilizia relative alle Università da istituire ai sensi dell'art. 10 della legge 30 novembre 1973 n. 766 (26.770 milioni), accantonamenti che saranno ripartiti al verificarsi delle situazioni previste dalla legge stessa.

Secondo le norme stabilite dall'art. 11, comma decimo e successivi, del D.L. 1° ottobre 1973 n. 580, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973 n. 766, i fondi vengono messi gradualmente a disposizione delle Università e delle altre Istituzioni universitarie su richieste formulate dalle stesse, in relazione ai loro fabbisogni di spesa, mediante ordini di accreditamento sulle contabilità speciali, intestate ai

Rettori e ai legali rappresentanti delle altre Istituzioni universitarie, aperte presso la Banca d'Italia - Sezioni di Tesoreria Provinciale.

Sulle predette contabilità speciali vengono disposti da parte delle Università e delle altre Istituzioni i relativi pagamenti, in relazione alle spese da effettuare per l'esecuzione delle opere previste nei programmi edilizi.

La legge prevede agli artt. 1, quinto comma e 4, ultimo comma che i fondi siano ripartiti con decreti ministeriali, secondo le proposte del Comitato Centrale per l'edilizia universitaria, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge stessa, proposte da formulare « sulla base di parametri tecnici predeterminati dal Comitato stesso ».

Attualmente, gli stanziamenti disposti dalla legge n. 50 risultano, ad eccezione dei predetti accantonamenti, tutti impegnati per la realizzazione delle opere programmate dalle Università e dalle altre Istituzioni universitarie:

	stanziamenti	(in milioni) impegni assunti con DD.MM.	accantonamenti
1976	50.000	47.068	2.932
1977	75.000	70.599	4.401
1978	125.000	117.666	7.334
1979	150.000	141.198	8.802
1980	100.000	94.132	5.868
1981	50.000	47.067	2.933
	550.000	517.730	32.270

Le difficoltà connesse alla programmazione (lavori del Comitato centrale relativi alla formulazione — sulla base di parametri tecnici predeterminati — delle proposte di ripartizione dei fondi, elaborazione da parte di ciascuna Università dei programmi delle opere edilizie da realizzare) hanno comportato tempi relativamente lunghi.

Per una più sollecita attuazione dei predetti programmi e per assicurare la continuità nella esecuzione delle opere già comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967 n. 641 (e per le quali l'art. 2 della legge n. 50 prevede il completamento con carattere di priorità) il Ministero, nelle more dell'approvazione dei programmi da finanziare con la legge n. 50, ha a suo tempo autorizzato, come previsto dall'art. 1, comma terzo della legge stessa, le istituzioni destinatarie dei contributi ad effettuare, in anticipazione sui propri bilanci, i pagamenti necessari.

Attualmente le Università stanno realizzando le opere previste nei rispettivi programmi ed il Ministero — in relazione ai fabbisogni di

spesa — sta provvedendo al graduale accreditamento dei fondi sulle contabilità speciali.

È da ritenere che, avviata l'attuazione dei programmi, sarà possibile provvedere ad un progressivo riassorbimento dei residui passivi che nel frattempo si sono formati, oltre che alla utilizzazione degli stanziamenti di competenza.

Le opere di edilizia universitaria, che incontrano nella loro realizzazione le difficoltà tipiche delle opere pubbliche, potranno trarre giovamento da ogni snellimento che verrà apportato alla normativa vigente per tale tipo di opere.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INTERNO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
Legge 18 dicembre 1964, n. 1413	195
Legge 29 aprile 1976, n. 178	195

PAGINA BIANCA

LEGGE 18 DICEMBRE 1964 N. 1413***Contributo a favore degli II.AA.CC.PP. per la costruzione di alloggi per Ufficiali e Sottufficiali del Corpo delle Guardie di P.S.***

La legge 18 dicembre 1964, n. 1413 prevede, per il Ministero dell'Interno lo stanziamento di lire 3.500.000.000 sulla spesa che l'I.N.C.I.S. (al quale sono ora subentrati gli Istituti Autonomi Case Popolari) sosterrà per la costruzione di alloggi, da assegnare in locazione semplice agli Ufficiali e Sottufficiali del Corpo delle Guardie di P.S.

Tale somma venne ripartita in 35 annualità di ammortamento, in ragione di 100 milioni ciascuna, a partire dall'esercizio 1965.

L'attuazione del programma costruttivo a suo tempo predisposto, a seguito delle difficoltà connesse al reperimento delle aree ed alle lievitazione dei costi nel settore edilizio, è stato progressivamente ridimensionato ed è stato realizzato nella misura di 182 alloggi, mediamente di 6 vani ciascuno, in 8 capoluoghi di provincia (2 dei quali sedi di Scuole di Polizia) per un importo complessivo di lire 2.122.777.155 annue, con un onere, sempre annuo, di lire 99.959.000 per 35 anni, sul capitolo 7531 del bilancio del Ministero dell'Interno.

LEGGE 29 APRILE 1976 N. 178 (art. 18).***Contributi ai comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche.***

La concessione di detti contributi a favore dei comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche discende dalla legge 29 aprile 1976, n. 178.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 19 aprile 1976, n. 178 il Ministero dell'Interno è tenuto al pagamento delle spese per la fornitura dell'energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche delle zone del Belice distrutte dal terremoto dle gennaio 1968.

Per le finalità suddette sono state autorizzate dalla citata legge le seguenti spese:

Anno 1976	L. 1.800 milioni
Anno 1977	» 1.800 milioni
Anno 1978	» 1.300 milioni
Anno 1979	» 800 milioni
Anno 1980	» 400 milioni

Per l'esercizio 1976, su segnalazione delle Prefetture interessate, sono stati emessi accreditamenti per lire 558.960.000.

A nulla sono valse le insistenze pressanti per conservare disponibilità del residuo importo di lire 1.241.040.000, che è stato passato in economia.

Per l'esercizio 1977, su segnalazione delle Prefetture interessate, sono stati emessi accreditamenti per lire 1.800 milioni di cui lire 155.200.000 per il pagamento a saldo delle spese del 1976.

È stato integralmente utilizzato il fondo assegnato.

Nel 1978 sono state accreditate lire 34.350.000 per il pagamento a saldo di spese del 1977 e lire 1.265.650.000 per spese relative al periodo 1° gennaio-30 giugno 1978. Vengono ora segnalate dalle Prefetture fabbisogni per lire 734.200.000 a saldo delle spese per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1978.

Inoltre per il trimestre del 1979 è stato segnalato un fabbisogno di lire 670.000.000.

Di conseguenza il fondo di lire 800 milioni assegnato per l'anno 1979 è appena sufficiente per il saldo delle spese relative al 1978 e quindi, allo scopo di far fronte ai compiti stabiliti dalla legge, si rende indispensabile una congrua integrazione dello stanziamento per il predetto esercizio finanziario 1979.

Tale problema si pone, anche per il 1980, per il quale il fondo di dotazione di sole lire 400 milioni è largamente insufficiente.

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 468 - art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI E PER SETTORI DI INTERVENTO

	<i>Pag.</i>
PREMESSA	
PIANO DI EMERGENZA	
Legge 23 dicembre 1978, n. 844	202
PIANO TRIENNALE	
Legge 21 dicembre 1978, n. 843	214
OPERE MARITTIME	
Legge 10 novembre 1973, n. 737	218
Legge 27 dicembre 1973, n. 845	218
Legge 27 dicembre 1973, n. 927	218
Legge 28 gennaio 1974, n. 58	219
Legge 6 agosto 1974, n. 366	220
EDILIZIA SCOLASTICA	
Legge 5 agosto 1975, n. 412	220
EDILIZIA CARCERARIA	
Legge 12 dicembre 1971, n. 1133	223
Legge 1° luglio 1977, n. 404	223
INTERVENTI PER IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO	
Legge 26 ottobre 1971, n. 920	226
Legge 9 marzo 1976, n. 75	225
Legge 13 novembre 1978, n. 726	226
INTERVENTI PER VENEZIA	
Legge 16 aprile 1973, n. 171	227
PUBBLICHE CALAMITÀ	
Legge 18 marzo 1968, n. 241	228
Legge 26 maggio 1971, n. 288	231
Legge 19 luglio 1971, n. 475	230

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<i>Pag.</i>
Legge 15 aprile 1973, n. 94	228
Legge 2 aprile 1976, n. 105	231
Legge 10 maggio 1976, n. 261	231
Legge 29 maggio 1976, n. 336	232
Legge 29 aprile 1976, n. 178	228
Legge 8 agosto 1977, n. 546	232
Legge 3 gennaio 1978, n. 2	234
Legge 4 agosto 1978, n. 464	228
 VARIE	
Legge 22 dicembre 1973, n. 825	235
Legge 16 ottobre 1975, n. 492	235
Legge 1° agosto 1977, n. 545	236
EDILIZIA RESIDENZIALE (C.E.R.)	236
Legge 27 maggio 1975, n. 166	243
Legge 8 agosto 1977, n. 513	236
Legge 5 agosto 1978, n. 457	238

PREMESSA

Prima di procedere all'esame dello stato di attuazione dei programmi di intervento riferiti al piano triennale, non sembra opportuno prendere le mosse dalla particolare situazione economica che continua ad interessare il nostro Paese e che pone come problema prioritario la ricerca di strumenti che possano consentire all'apparato produttivo di disporre del maggior volume possibile di mezzi finanziari per ottenere un rilancio degli investimenti in grado di determinare un effettivo aumento dell'occupazione.

Tale indirizzo si è appunto estrinsecato nella sollecitazione diretta della spesa con il finanziamento di un piano triennale (1979-1981) di opere pubbliche, che si aggiunge al piano straordinario di emergenza varato nella seconda metà del 1978 e si integra con la manovra di rilancio degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno.

Giova sottolineare la concorrenza — in questa manovra — di finalità in primo luogo strutturali e di finalità di sostegno dell'economia nel breve periodo, con la « riscoperta » dell'intervento diretto dello Stato e del potere centrale — e segnatamente del Ministero dei Lavori Pubblici — nel settore delle grandi infrastrutture civili, della conservazione del territorio, della tutela dell'ambiente e del patrimonio edilizio esistente, in una fase in cui il ristagno degli altri settori dell'attività economica non appare in grado di assicurare un adeguato assorbimento dell'offerta di lavoro.

Infatti, sinora il ricorso a provvedimenti speciali, che hanno assunto a volte dimensioni notevoli da un punto di vista finanziario, se da un lato ha consentito di fronteggiare particolari situazioni, dall'altro lato non ha potuto sollecitare, per la natura degli interventi, l'avvio di un discorso globale ed organico.

La complessiva disponibilità finanziaria nel triennio 1979-81 per interventi comprendenti anche lavori di completamento di opere trasferite alle Regioni, ascende a ben tremila miliardi, oltre agli stanziamenti annuali ordinari di bilancio (legge di bilancio e leggi speciali), che per il 1979 ammontano ad oltre 600 miliardi. Si pone, quindi, l'esigenza di conseguire un efficace raccordo tra il momento decisionale del legislatore e la concreta attività operativa dell'Amministrazione, soprattutto perchè, con le disposizioni della legge finanziaria del dicembre 1978 si è interrotta la tendenza a limitare la quota di spesa direttamente gestita dal Ministero.

PIANO DI EMERGENZA**LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 844**

Nell'estate dello scorso anno, un primo intervento legislativo si è concretato in uno stanziamento integrativo, c.d. programma di emergenza », di lire 1.000 miliardi, di cui 500 destinati e ripartiti fra i settori delle opere marittime (200 miliardi), delle opere idrauliche (150 miliardi) e dell'edilizia demaniale (150 miliardi) e 500 destinati al settore della viabilità statale (ANAS).

I criteri generali che hanno presieduto alla elaborazione del programma di emergenza possono così riassumersi:

- A) promuovere l'occupazione;
- B) privilegiare le opere localizzate nel Mezzogiorno;
- C) dare la precedenza ad opere già progettate.

Pertanto, la disponibilità di 500 miliardi per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici è stata destinata per 247 miliardi al finanziamento di opere ricadenti nelle Regioni del Centro-Nord e per 253 miliardi per opere nel Mezzogiorno e nelle Isole, mentre, per opere di competenza dell'ANAS, la ripartizione è stata di 188 miliardi e 312 rispettivamente per il Centro-Nord ed il Mezzogiorno e le Isole.

In pendenza dell'approvazione dell'apposita variazione di bilancio è stato definito il piano degli interventi; ciò ha consentito un sollecito avvio del piano stesso, non appena i fondi sono stati resi disponibili. Alla data del 31 agosto 1979, a soli 8 mesi dell'approvazione della citata variazione di bilancio, quasi tutti i fondi autorizzati dal piano di emergenza per interventi nel settore dell'edilizia demaniale e delle opere idrauliche risultavano, infatti, impegnati ed i lavori in corso di esecuzione; mentre per quelli relativi al settore delle opere marittime si riscontra un minor grado di operatività (1).

Tale circostanza va imputata, oltre che alle peculiari caratteristiche delle opere da eseguire, al diverso sistema di gestione che richiede un « iter » istruttorio più complesso.

In proposito le difficoltà che ostacolano o rallentano l'attività gestionale, oltre quelle derivanti dalle ormai troppo note carenze strutturali (relative al personale ed alle attrezzature operative che è comunque necessario tenere presente) possono così identificarsi:

1) Eccessivo accentramento delle competenze:

La gestione centralizzata delle opere marittime risultante dalla legge 3 gennaio 1953 n. 24 e successive integrazioni, ebbe certamente quale

(1) Cfr. tabelle pagg.: 206 - 207 - 208.

presupposto la speciale natura degli interventi, destinati ad essere svolti in zone costiere, e quindi con ogni possibile riguardo quantomeno alla conservazione dell'equilibrio idrodinamico, in molte zone gravemente compromesso da fenomeni erosivi.

La gestione centralizzata può risultare la più idonea ai fini del coordinamento degli interventi; ma, di converso, l'attuale stato di precarietà degli organici non consente l'auspicata speditezza nell'esame e nell'approvazione dei progetti, i quali, qualunque ne sia l'importo, devono essere approvati in sede ministeriale.

Ciò determina, naturalmente, un aggravio di lavoro a carico degli Uffici dell'Amministrazione Centrale; questi sono costretti a svolgere una attività istruttoria e deliberatoria, sia pure semplificata nei confronti delle opere di piccolo importo, che non può non ripercuotersi negativamente sul quadro generale del lavoro. È quindi necessaria una revisione del sistema, basata non soltanto sui limiti di valore, ma anche sulla natura tecnica degli interventi per riservare all'Amministrazione Centrale l'esame ed eventualmente l'approvazione della progettazione di maggiore rilevanza e complessità o di particolari caratteristiche.

2) Esiguità dei limiti di competenza per valore ai fini consultivi.

Secondo le norme vigenti, sui progetti di importo fino a lire 100.000.000 esprimono parere gli Ingegneri Capi, su quelli di importo superiore a lire 100.000.000 fino a lire 200 milioni i Dirigenti Superiori Tecnici (già Ispettori Generali di Zona) e su quelli di importo superiore a lire 200 milioni il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Tali limiti di valore sono senz'altro inadeguati e dovrebbero essere almeno triplicati, non fosse altro che per tener conto della svalutazione monetaria intervenuta negli anni più recenti.

3) Incidenza dei pareri consultivi sulle procedure.

Purtroppo, per i servizi di illuminazione e di pulizia dei porti occorre sentire il parere del Consiglio di Stato quando l'importo delle perizie supera lire 7.200.000. Occorrerebbe senz'altro aumentare di almeno 10 volte detto limite per essere in linea con i tempi, ovvero demandare all'organo tecnico consultivo la formulazione del parere.

Inoltre, salvo le eccezioni previste dalla legge 6 agosto 1974 n. 36, tutti i progetti di importo superiore a lire 500.000.000 devono essere sottoposti all'esame della speciale Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 del D.L. 1965 n. 124 e successive proroghe.

Il parere della Commissione sostituisce quello del Consiglio di Stato. Non vi è dubbio che tale parere è concettualmente diverso da quello del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; esso comporta, però, una apposita istruttoria e quindi un periodo di tempo che incide notevolmente sulla durata della procedura.

Pur senza voler disconoscere l'importanza del parere della Commissione ex art. 19 si potrebbe unificare nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (così come già da lunghi anni si verifica nei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle Opere Pubbliche) la competenza consultiva, prevedendo — eventualmente — le opportune integrazioni nella composizione delle sezioni.

- 4) Un ultimo motivo di rallentamento deriva dall'applicazione delle norme contenute nella legge 8 agosto 1977 n. 584 sugli appalti di importo superiore ad appena 1 miliardo.

Tenuto conto delle implicazioni connesse con la giusta esigenza di dare adeguata pubblicità agli appalti presso i Paesi della Comunità europea, si ha anzitutto motivo di ritenere che ben difficilmente gli imprenditori stranieri potranno interessarsi a lavori il cui importo è di entità alquanto modesta, valutato il « miliardo » nell'ambito internazionale.

Sembrirebbe pertanto logico promuovere l'aumento almeno a lire 10 miliardi del limite minimo di applicazione della legge 584.

Inoltre, è da tener presente che le norme della legge 584 causeranno ulteriori ritardi non soltanto per la necessità della pubblicazione degli avvisi di gara, ma proprio per il previsto meccanismo di partecipazione alle gare da parte delle Imprese riunite (articoli 20 e seguenti) e per il procedimento di gara risultante dall'art. 24, così come è stato precisato nella circolare 25 novembre 1978 n. 618. Ci si riferisce in particolare al criterio prescelto per la identificazione delle offerte « basse, in modo anomalo » rispetto alla prestazione.

Sta di fatto che sono previste le seguenti operazioni:

Per progetti di importo superiore a 1 miliardo, a decorrere dal 28 luglio 1979;

- a) acquisizione parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici;
- b) acquisizione parere Commissione ex art. 19 del D.L. 13 maggio 1965 n. 124;
- c) emanazione del decreto approvativo ed impegno della spesa;
- d) autorizzazione all'Ufficio competente per la licitazione privata ovvero per la sottoscrizione dell'atto d'obbligo in cui sono previste tutte le condizioni di appalto con le eventuali prescrizioni degli organi consultivi.

Nell'inviare gli atti all'Ispettorato Contratti per indire la gara nell'ambito dei Paesi della CEE è necessario indicare gli elementi indispensabili per l'espletamento della gara stessa e cioè:

- determinazione del valore percentuale da rapportare alla media delle offerte ammesse;

- elenco delle voci riguardanti le categorie di lavoro e le forniture;
- unità di misura e quantità delle suddette categorie.

Nel caso di offerte « anomale », compresa quella risultata aggiudicata, l'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 14 (punto 1, lett. a, dell'art. 24 della legge 584/77), deve verificare le offerte e chiedere entro 10 giorni dalla data della gara, agli offerenti, di presentare nel termine di 10 giorni dalla data della ricezione della richiesta le analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie.

Quando tali elementi non siano presentati o non vengano ritenuti adeguati, l'Ente Appaltante deve annullare, con atto motivato, l'aggiudicazione; escludere le offerte ritenute inaccettabili ed appaltare i lavori in favore del concorrente che segue nella graduatoria. Detto concorrente resta vincolato alla propria offerta per non oltre 30 giorni dalla data della gara.

Il soggetto appaltante è tenuto poi a comunicare al Ministero il rigetto delle offerte indicando le relative motivazioni:

- I soggetti appaltanti devono inviare al Ministero entro il mese di marzo di ogni anno un prospetto indicante il numero e l'importo degli appalti aggiudicati od affidati nell'anno solare precedente (articolo 6 legge 584).
- Il Ministero deve inviare alla Commissione della CEE entro il mese di giugno di ogni anno il prospetto dei suddetti appalti (art. 6, legge 584).

5) Autorizzazione alla consegna dei lavori (che potrebbe avvenire con la forma delle riserve di legge - ex art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248).

A questo punto si ritiene, però, di dover evidenziare talune difficoltà riscontrate nell'attuazione del piano triennale; una prima è rappresentata, almeno in alcuni settori, dalla non univoca interpretazione dell'articolo 12 della legge n. 1 del gennaio 1978, diretta a facilitare l'appalto di opere di completamento ,autorizzandone l'affidamento a trattativa privata.

Altra remora per la speditezza nell'espletamento degli appalti è rappresentata dall'applicazione della legge n. 584 (che recepisce le direttive comunitarie) specie per quanto riguarda il meccanismo della partecipazione delle imprese alle gare ed il procedimento di gara (offerte anomale).

Nelle tabelle che seguono è indicata la ripartizione dei fondi per le singole Regioni e lo stato di attuazione dei programmi, nonché l'importo dei pagamenti disposti sino al 31 agosto sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Si prevede che l'ammontare di tali pagamenti subirà un notevole aumento entro la fine dell'anno per i noti fenomeni stagionali.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EMERGENZA. EDILIZIA

(in milioni di lire)

UFFICI DECENTRATI	Edilizia demaniale Cap. 8405	Edilizia monumentale Cap. 8701	Manutenzione straordinaria di immobili della Presidenza Cap. 8401	Totali
Piemonte	11.025	1.750	—	12.775
Liguria	1.700	1.450	—	3.150
Lombardia	16.800	500	—	17.300
Trentino A.A.	1.140	—	—	1.140
Friuli-Venezia Giulia	835	140	—	975
Magistrato Acque	6.000	1.200	—	7.200
Emilia	2.100	50	—	2.150
Magistrato Po	—	—	—	—
Toscana	2.500	1.460	500	4.460
Marche	3.400	1.000	—	4.400
Umbria	1.300	1.450	—	2.750
Lazio	19.300	—	1.500	20.800
Campania	29.700	8.000	300	38.000
Puglie	1.000	5.000	—	6.000
Basilicata	1.300	1.500	—	2.800
Calabria	5.000	1.000	—	6.000
Sicilia	6.000	—	—	6.000
Sardegna	4.400	200	—	4.600
Amministrazione Centrale	—	—	—	—
Abruzzo	5.200	4.300	—	9.500
TOTALE	118.700	29.000	2.300	150.000

Fondi assegnati : 150.000

Somme impegnate: 148.000

Pagamenti disposti al 31 agosto 1979: 24.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EMERGENZA. OPERE IDRAULICHE

(in milioni di lire)

UFFICI DECENTRATI	Opere idrauliche Cap. 7701	NOTE
Piemonte	—	
Liguria	1.000	
Lombardia	—	
Trentino A.A.	—	
Friuli-Venezia Giulia	—	
Magistrato Acque	18.000	
Emilia	2.000	
Magistrato Po	39.000	
Toscana	1.200	
Marche	800	
Umbria	1.000	
Lazio	25.000	
Campania	20.000	
Puglie	—	
Basilicata	5.500	
Calabria	2.000	
Sicilia	32.500	
Sardegna	—	
Amministrazione Centrale	2.000	
TOTALE	150.000	

Fondi assegnati: 150.000

Impegni assunti: 150.000

Pagamenti disposti al 31 agosto 1979: 34.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA DI EMERGENZA. OPERE MARITTIME

(in milioni di lire)

REGIONI	Opere portuali Cap. 7501	Difesa abitazioni Cap. 7501	Escavazioni e potenziamenti mezzi SEP Cap. 7503	Totale
Liguria	19.450	4.983	—	24.433
Toscana	18.149	3.635	200	21.984
Lazio	4.747	6.497	800	12.044
Campania	8.650	2.400	6.000	17.050
Calabria	6.500	13.496	—	19.996
Puglia	14.800	900	—	15.700
Abruzzi	2.185	215	—	2.400
Marche	8.313	300	—	8.613
Emilia Romagna	6.134	7.755	—	13.889
Veneto	7.453	—	3.000	10.453
Friuli-Venezia Giulia	6.307	150	—	6.457
Sicilia	8.800	—	—	8.800
Sardegna	27.200	—	—	27.200
TOTALE	138.688	40.331	10.000	189.019
			Revisione prezzi	10.981
			TOTALE VARIAZIONE BILANCIO	200.000
Impegni assunti al 31 agosto 1979 = 85.891				
Decreti di impegno in corso = 12.010				
Pagamenti disposti al 31 agosto 1979 = 17.000				

PIANO TRIENNALE

LEGGE 21 DICEMBRE 1978 N. 843 (legge finanziaria)

Per quanto attiene il « piano triennale », si fa presente che, nella relazione presentata alle Camere, ai sensi dell'art. 46 della legge finanziaria sono stati ampiamente evidenziati i motivi che hanno ritenuto necessaria l'adozione di un piano straordinario di interventi nel settore delle opere pubbliche nel triennio 1979-1981.

L'aspetto più rilevante è quello della quantità di mezzi messi a disposizione, ma quello che più importa rilevare è il fatto che forse, per la prima volta, l'amministrazione è in grado di contare, per un periodo di tempo sufficientemente lungo (un triennio per la legge finanziaria, un quadriennio per il piano dell'edilizia residenziale), su un flusso certo di mezzi finanziari. Da qui deriva, si può ben dire, un « modo nuovo », di gestire la spesa pubblica, di programmarla nel tempo, di prospettarne le finalità con più vasto respiro.

Ne consegue, anche, una nuova responsabilità del Ministero dei Lavori Pubblici, il suo riscattarsi dall'episodio e dal frammentario, per attendere ad interventi programmati in una più ampia prospettiva.

Gli stanziamenti previsti nel piano triennale risultano dalla tabella (A) che segue, mentre nelle tabelle successive (B, C, D, E) viene indicata la ripartizione regionale degli interventi autorizzati ex art. 34 della legge finanziaria e concernente rispettivamente le opere idrauliche; le opere marittime e l'edilizia demaniale e monumentale, nonché le opere igienico-sanitarie.

Nelle tabelle che precedono si sono indicate le ripartizioni concernenti le opere a totale carico dello Stato (artt. 34, 35, 36, 37 e 43), con pagamenti in unica soluzione; per i finanziamenti disposti dagli artt. 38, 39 e 40 della legge finanziaria che hanno, invece, previsto l'iscrizione di vari limiti di impegno per la concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche, si evidenzia che con tali disponibilità saranno attivati i seguenti investimenti:

- a) art. 38 - limite di impegno 3 miliardi $(1+1+1)$ = interventi per 40 miliardi circa;
- b) art. 39 - limite di impegno 10 miliardi $(3+3+4)$ = interventi per 215 miliardi circa;
- c) art. 40 - limite di impegno 9 miliardi $(3+3+3)$ = interventi per 90 miliardi circa.

Per detti investimenti è in fase di definizione la programmazione degli interventi.

In base alle prescrizioni dell'art. 46 della richiamata legge finanziaria, questo Ministero ha trasmesso, per il conseguente parere delle Commissioni parlamentari, in data 15 marzo c.a., i programmi di intervento con allegata una relazione illustrativa.

Nel corso di alcune sedute tenute nello scorso mese di aprile le Commissioni IX (Lavori Pubblici) e X (Trasporti) della Camera e la Commissione VIII (Lavori Pubblici-Comunicazioni) del Senato hanno esaminato i piani straordinari di intervento precisati dagli articoli 34, 41 e 43 della legge finanziaria trasmessi da questo Ministero ai sensi dell'art. 46 della già citata legge finanziaria.

In particolare, le Commissioni hanno espresso il parere che l'Amministrazione inizi per i settori di intervento concernenti le opere idrauliche, le opere igienico-sanitarie e quelle relative alla viabilità, con urgenza, l'appalto delle opere con progetti pronti in base a criteri di priorità concordati con le Regioni e successivamente, sottoponga nuovamente all'esame del Parlamento il programma verificato e riformulato per le parti carenti, contestualmente alle proposte di ristrutturazione del Ministero.

Sulla base di tali indicazioni ed a seguito di apposite riunioni alle quali sono stati chiamati a partecipare anche i responsabili degli Uffici Decentrati, si è convenuto di indicare, nell'ambito del programma triennale già predisposto, le opere per le quali esistono i progetti pronti e di sottoporre alle Amministrazioni Regionali gli elenchi dei lavori che, nell'ambito di ciascuna Regione, possono essere subito appaltati.

Tale procedura è stata tempestivamente avviata e per il settore delle opere idrauliche, entro il 31 agosto, sono stati restituiti con parere favorevole i programmi di intervento per il 1979 delle seguenti Regioni:

- Liguria
- Toscana
- Marche
- Umbria
- Lazio
- Molise
- Sicilia
- Basilicata.

Per il settore delle opere igienico-sanitarie, sono state impartite disposizioni ai Provveditorati alle OO.PP. affinché, sulla base delle somme assegnate alle singole Regioni, concordino con queste ultime la formulazione del programma definitivo di intervento.

Alla data del 31 agosto 1979 risultano pervenute proposte in merito dalle Regioni Lazio e Basilicata.

Per il settore dell'edilizia demaniale e monumentale per il quale nessuna specifica indicazione è venuta dalle Commissioni Parlamentari, sono stati approvati i programmi di intervento di lavori per i quali già esistevano i relativi progetti ed i responsabili degli Uffici Decentrati sono stati autorizzati a procedere ai relativi appalti.

Per quanto riguarda il settore delle Opere Marittime, lo stanziamento di lire 250 miliardi, destinato per l'anno 1979, fino alla concorrenza di lire

215 miliardi per le opere portuali, è impegnabile dopo che sarà completata la procedura prevista dallo stesso art. 46 della legge finanziaria che prevede, dopo l'acquisizione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari:

- a) il rispetto degli artt. 4 e 6 della legge 6 agosto 1974 n. 366, richiamati dall'art. 34, penultimo comma della legge finanziaria, che sanciscono l'obbligo della compilazione del programma del 1979 sulla base delle direttive CIPE, intervenute in data 1° giugno 1979;
- b) il parere delle Regioni interessate; parere richiesto dai Ministeri della Marina Mercantile e LL.PP. in data 9 giugno 1979;
- c) l'approvazione dei programmi da parte dei due Ministeri.

Sulla base della situazione suesposta, è stata predisposta l'unità tabella « F » con la quale si fornisce una previsione sull'andamento degli impegni e dei pagamenti relativi al programma triennale, facendo rilevare che per quanto attiene gli impegni viene considerato anche l'esercizio finanziario 1981, mentre per i pagamenti sono state previste anche incidenze per gli anni 1982, 1983 e 1984.

Alla data del 31 agosto 1979 alcuni Provveditorati hanno già proceduto all'appalto di opere per le quali esistevano i relativi progetti per un ammontare complessivo di 68 miliardi.

Questa Amministrazione si riserva, entro il 31 dicembre, di fornire elementi più precisi sull'ammontare complessivo degli appalti effettuati, ripartiti secondo i settori di intervento.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
CAPITOLI DI BILANCIO FINANZIATI CON LA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, n. 843
(Legge finanziaria)
(in migliaia di lire)

Art.	Capitolo	DESCRIZIONE	Stanziamiento		
			1979	1980	1981
34	7501	(Costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti di I e II cat. — 1 ^a classe — nonché di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti. Difesa di spiagge. Spese per la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali)	253.000.000	253.000.000	254.000.000
	7503	(Recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori ed escavazioni marittime anche nell'interesse di enti e di privati)	15.000.000	15.000.000	10.000.000
	7701	(Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di I e II cat., nonché di quelle di III cat. ricadenti in bacini interregionali ovvero nelle Regioni a statuto speciale. Sistemazione di pianura dei corsi d'acqua. Provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e dei torrenti, nonché alla realizzazione di serbatoi per laminazione di piene)	180.000.000	250.000.000	250.000.000
	8405	(Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni demaniali e per edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici)	206.000.000	233.000.000	242.000.000
	8701	(Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, delle Regioni o di altri soggetti)	12.000.000	13.000.000	14.000.000
35	7920	(Spese per il completamento di opere di edilizia scolastica finanziate ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641 e precedenti)	100.000.000	100.000.000	45.000.000
36	8814	(Spese per opere relative ad istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, nonché per le relative progettazioni, direzioni e collaudi)	5.000.000	5.000.000	5.000.000
37	8908	(Concessione di contributi alle Regioni per l'erogazione, ai comuni, ai consorzi intercomunali, alle province ed alle imprese, delle somme necessarie per l'attuazione delle finalità indicate dagli artt. 19 e 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319)	10.000.000	10.000.000	15.000.000
38	7872 (limite d'impegno)	(Contributi trentacinquennali per la costruzione e il completamento di chiese parrocchiali e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o abitazione del parroco) (*)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
39	8896 (idem)	(Contributi trentacinquennali per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera e per le spese di revisione dei prezzi contrattuali di opere già eseguite ed ammesse in precedenza al contributo dello Stato) (*)	3.000.000	3.000.000	4.000.000
40	9303 (idem)	(Annualità trentennali per opere da eseguire mediante il sistema della concessione per l'attuazione dei piani di ricostruzione in dipendenza di eventi bellici) (*)	3.000.000	3.000.000	3.000.000
43	8817	(Spese per la realizzazione di un piano straordinario di opere igienico-sanitarie per il triennio 1979-1981)	100.000.000	200.000.000	200.000.000

(*) Limiti di impegno.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

PROGRAMMA DI INTERVENTI PER OPERE IDRAULICHE, AI SENSI
DELL'ART. 34, N. 2 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843, RIPARTITO
PER REGIONI

UFFICI	Assegnazioni complessive nel triennio 1979-1981
1. — MAGISTRATO ALLE ACQUE - VENEZIA bacini idrografici interr.li: Tagliamento - Lemene - Livenza - Piave - Brenta - Bacchiglione - Tartaro Canalbianco - Adige.	60.000
2. — MAGISTRATO PER IL PO - PARMA bacino idrografico interr.le: Po.	198.000
3. — PROV.V.TO OO.PP. GENOVA bacino idrografico interr.le: Magra.	3.000
4. — PROV.V.TO OO.PP. BOLOGNA bacini idrografici interr.li: Reno - Marecchia - parte della Conca parte del Tevere.	18.000
5. — PROV.V.TO OO.PP. FIRENZE bacini idrografici interr.li: Magra - parte del Marecchia - del Fiora e del Tevere.	4.000
6. — PROV.V.TO OO.PP. ANCONA bacini idrografici interr.li: parte del Conca - parte del Tronto - parte del Tevere.	13.000
7. — PROV.V.TO OO.PP. PERUGIA bacino idrografico interr.le: parte del Tevere.	12.000
8. — PROV.V.TO OO.PP. ROMA bacini idrografici interr.li: parte del Tronto - parte del Fiora - parte del Tevere - parte del Liri - Garigliano e parte del Volturno.	65.000
9. — PROV.V.TO OO.PP. L'AQUILA bacini idrografici interr.li: parte del Tevere, Tronto, San- gno, Trigno e del Liri - Garigliano.	20.000
10. — PROV.V.TO OO.PP. CAMPOBASSO bacini idrografici interr.li: parte del Sangro, Trigno, Sac- cione, Fortore, Volturno.	10.000
11. — PROV.V.TO OO.PP. NAPOLI bacini idrografici interr.li: parte del Liri, Garigliano, Vol- turno, Sele, Fortore, Ofanto e Bradano.	80.000
12. — PROV.V.TO OO.PP. BARI bacini idrografici interr.li: parte del Saccione, Fortore, Ofanto e Bradano.	20.000
13. — PROV.V.TO OO.PP. POTENZA bacini idrografici interr.li: parte dell'Ofanto, del Bradano, Sinni, Sele, Lao e Noce.	25.000
14. — PROV.V.TO OO.PP. CATANZARO bacini idrografici interr.li: parte del Noce, Lao e Sinni.	22.000
15. — PROV.V.TO OO.PP. PALERMO fiumi siciliani.	70.000
16. — PROV.V.TO OO.PP. CAGLIARI fiumi sardi.	30.000
17. — A DISPOSIZIONE AMM.NE CENTRALE	30.000
Totale	680.000
PREVISIONE DI BILANCIO:	
Nel triennio lire 680 miliardi.	50,05%
Italia del Nord	45,54%
Italia del Sud	4,41%
Amm.ne Centrale	100,00%

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

PROGRAMMA DI INTERVENTI PORTUALI PER IL TRIENNIO 1979-1981

(in milioni di lire)

PORTI CENTRO NORD

a) con movimento superiore al milione di Tonn. di merci secche

1. - Genova	59.600
2. - Savona e Vado	40.672
3. - La Spezia	27.200
4. - Marina di Carrara	12.000
5. - Livorno	36.300
6. - Civitavecchia	25.450
7. - Ancona	15.000
8. - Ravenna	26.000
9. - Venezia	52.350
10. - Trieste	47.500

342.072

b) con movimento inferiore al milione di tonn. di merci secche

11. - Fiumicino	2.300
12. - Pesaro	3.000
13. - Monfalcone	4.000

9.300

351.372

PORTI MEZZOGIORNO E ISOLE

a) con movimento superiore al milione di tonn. di merci secche

1. - Napoli	61.000
2. - Crotone	16.500
3. - Taranto	9.000
4. - Brindisi	27.000
5. - Palermo	58.100
6. - Augusta	7.500
7. - Cagliari	32.000
8. - Olbia	22.000
9. - Portotorres	10.000

243.100

b) con movimento inferiore al milione di tonn. di merci secche

10. - Salerno	9.000
11. - Bari	14.800
12. - Barletta	7.700
13. - Porto Empedocle	6.028
14. - Catania	18.000

55.528

298.628

Totale 650.000 (1)

— Costruzione a cura dello Stato di opere relative ai porti di I e II categoria — 1 ^a classe — nonché di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di pulizia dei porti - difesa di spiagge	100.000
— Recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori ed escavazioni marittime anche nell'interesse di enti e privati	40.000
— Costruzioni intermodali	10.000

Totale programma 800.000

(1) Rapporti percentuali:

Centro Nord lire 351.372 = 54%.

Mezzogiorno lire 298.628 = 46%.

Porti con movimento superiore al milione di tonn. lire 585.172 = 90,03%.

Porti con movimento inferiore al milione di tonn. lire 64.828 = 9,97%.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

EDILIZIA DEMANIALE E MONUMENTALE. RIPARTIZIONE PER REGIONI

REGIONI	Cap. 8405 A) Edilizia demaniale	Cap. 8701 B) Edilizia monumentale	Totale (A+B)
Liguria	10.250	1.000	11.250
Piemonte	33.000	2.000	35.000
Lombardia	106.350 (1)	2.000	108.350
Trentino A.A.	21.000	910	21.910
Friuli-Venezia Giulia	18.500	600	19.100
Veneto	18.800	1.850	20.650
Emilia Romagna	9.250	1.260	10.510
Toscana	25.000	3.000	28.000
Umbria	8.000	1.550	9.550
Marche	11.050	1.025	12.075
Lazio	91.100	4.000	95.100
Abruzzi	17.000	1.600	18.600
Molise	9.000	1.000	10.000
Campania	139.200 (2)	6.505	145.705
Puglie	32.000	4.000	36.000
Basilicata	13.000	2.000	15.000
Calabria	35.700	2.700	38.400
Sicilia	40.500	Competen. Reg.	40.500
Sardegna	39.800	2.000	41.800
	678.500 (*)	39.000	717.500 (*)

(*) Il diverso ammontare, rispetto a quello previsto dalla l.r. (681 miliardi) deriva da variazioni di bilancio nel frattempo intervenute.

(1) Compreso il finanziamento di 20 miliardi per la Dogana di Segrate.

(2) Compreso il finanziamento di 84 miliardi per il Palazzo di Giustizia di Napoli.

TABELLA E

ARTICOLO 43 LEGGE N. 843/1978

SCHEMA DI PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTO

(in milioni di lire)

REGIONE	Acquedotti	Fognature e impianti depurazione	Reti idriche e fognanti	Altre opere (ambulatori, cimiteri, mercati, matt.)	Totali
Abruzzo	2.319	27.109	3.991	11.581	45.000
Basilicata	3.113	3.259	17.216	11.412	35.000
Calabria	130	20.701	21.058	8.111	50.000
Campania	12.318	16.920	7.006	3.856	40.100 (**)
Lazio	4.352	9.366	10.529	753	25.000
Molise	—	—	—	—	30.000 (*)
Puglia	9.092	34.090	—	6.818	50.000
Sardegna	4.480	30.920	23.682	918	60.000
Sicilia	20.844	34.605	29.551	—	85.000
TOTALI	56.548	176.970	113.033	43.449	420.100 (**)

(*) La Regione Molise non ha ancora fornito elementi per la suddivisione della spesa tra le diverse opere.

(**) A tale somma vanno aggiunti gli 80 miliardi da assegnare all'area napoletana secondo gli accordi intervenuti in data 8 febbraio 1979 con le forze politiche e con gli amministratori locali.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F
(in miliardi di lire)

PROGRAMMI LEGGE FINANZIARIA - PREVISIONI DI IMPEGNI E PAGAMENTI

Articolo Legge Finanziaria	CATEGORIA OPERE	Autorizzazione di spesa			Previsioni di impegni di spesa				Previsioni di pagamenti					
		1979	1980	1981	1979	1980	1981	1982	1979	1980	1981	1982	1983	1984
		268	268	264	50	320	370	60	5	128	230	240	150	47
34	Opere idrauliche	180	250	250	98	318	259	5	160	195	240	50	30	
34	Edilizia Demaniale e Monumentale	218	246	256	119	268	303	30	156	298	180	29	28	
35	Edilizia scolastica	100	100	45	100	145	—	80	100	65	—	—	—	
36	Istituti Ricovero e Cura	5	5	5	5	10	—	2	8	4	1	—	—	
37	Disinquinamento	10	10	15	—	5	15	15	1	16	9	6	3	
38	Costruzione Chiese (1)	1	1	1	3	9	19	9	1,5	16	18,5	2	2	
39	Edilizia Ospedaliera Universitaria (2)	3	3	4	2	90	123	—	16	90	80	10	19	
40	Piani di Ricostruzione (3)	3	3	3	50	40	—	3	17	34	19	11	6	
43	Opere Igienico Sanitarie	100	200	200	25	245	222	8	65	105	240	60	30	
					452	1.450	1.311	127	652,5	1.053	1.027,5	318	165	

(1) Limite d'impegno. - In media i tre limiti di impegno pari a 10 miliardi consentono interventi per 215 miliardi.

(2) Limite d'impegno. - I tre limiti d'impegno pari a 9 miliardi consentono lavori per 90 miliardi.

(3) Limite d'impegno. - In media i tre limiti d'impegno consentono lavori per circa 40 miliardi.

OPERE MARITTIME**LEGGE 10 NOVEMBRE 1973 N. 737***Potenziamento del Porto di Ancona.*

Stanziamenti, di cui l'ultimo nel 1978,	L. 25.000.000.000
Progettazione completata	
Impegni assunti	L. 21.331.631.082
Progetti in approvazione	
Tecnico - amministrativa	» 3.110.000.000

LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 845*Riparazione danni mareggiata ottobre 1973 nel Porto di Palermo, lire 39.000.000.000.*

Progettazione completata ed approvata	
Impegni assunti	L. 38.613.291.814

LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 927*Palermo (in concessione alla S.p.A. Bacini di Palermo):*

- Contributo statale nella misura dell'80 per cento per lire 16.000 milioni ai sensi delle leggi 27 dicembre 1973, n. 927 e 13 ottobre 1975, n. 492.
- Il progetto esecutivo dell'opera e lo schema di convenzione Ministero-Concessionaria sono stati esaminati dal Consiglio di Stato del 18 gennaio 1977.

Il predetto Consesso formulava la principale osservazione che « il contributo dello Stato è già stato fissato nella misura massima e che il suo impegno dovrà garantire in modo assoluto la realizzazione dell'opera ».

Risulta d'altra parte che la Concessionaria non è in grado di accollarsi ulteriori impegni finanziari.

In tale situazione, altro non resterebbe che promuovere una legge per lo stanziamento di ulteriori fondi.

Ma per i bacini di carenaggio occorre anche dire che, nella passata legislatura, per iniziativa parlamentare (Sen. Fossa ed altri; relazione 8^a Commissione Permanente Senato Repubblica) venne proposta una assegnazione straordinaria per completare il bacino di Genova (lire 34.850 milioni) e di Trieste (L. 20.100 milioni), nonchè si suggerì di proporre e presentare in Assemblea il ripristino dello stanziamento di lire 12 miliardi per Napoli, perentorio al 31 dicembre 1978, e, quindi riprendere tutte quelle iniziative rimaste allo stato potenziale per l'esecuzione dei bacini di Napoli e Palermo, ritenute meritevoli di essere considerate in un contesto di ordine generale ed in un momento in cui le esigenze del Mezzogiorno non possono essere in alcun modo disattese.

Si aggiunge che, necessariamente, il tema dovrà essere ripreso e sviluppato per una definizione concreta di proposte legislative, vivamente attese.

LEGGE 28 GENNAIO 1974 N. 58

Bacini di carenaggio — I contributi previsti in bilancio per i bacini di carenaggio dei porti di Genova, Livorno e Trieste sono stati erogati totalmente con gli stanziamenti relativi al 1979.

Per quanto concerne i bacini di carenaggio di Napoli e Palermo si fa presente quanto segue:

Napoli (a cura del Consorzio per il Bacino di carenaggio di Napoli):

— contributo statale nella misura dell'80 per cento per lire 12 miliardi ai sensi della legge 10 luglio 1979 n. 470.

La progettazione dell'opera è stata a lungo ostacolata dal problema della localizzazione del bacino sicchè il progetto di massima è pervenuto a questo Ministero soltanto nell'ottobre del 1977.

Con voto 18 novembre 1977 n. 801 il Consiglio Superiore dei LL.PP. espresse parere favorevole alla approvazione del suddetto progetto, suggerendo tuttavia, anche su segnalazione del Ministero della Marina Mercantile, l'opportunità che fosse sottoposto al CIPE il problema del dimensionamento del bacino. In tale senso venne predisposta una relazione al Ministero del bilancio e della programmazione con la quale il CIPE, nella seduta del 27 luglio 1978, ebbe a deliberare testualmente:

« Appare opportuno, per il momento, rinviare ogni decisione al riguardo da parte del Comitato, in attesa di disporre di iniziative alternative della città partenopea sia alla luce di un programma consistente in materia di opere pubbliche sia in relazione al programma sulla cantieristica ».

LEGGI 6 AGOSTO 1974 N. 366 e 16 OTTOBRE 1975 N. 492

Provvedimenti urgenti e di primo intervento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti, lire 210.000.000.000.

Somma stanziata al 31 dicembre 1978	L. 185.000.000.000
Stanziamiento 1979	» 25.000.000.000
	<hr/>
	L. 210.000.000.000
Progetti pervenuti	L. 193.858.932.071
Impegni assunti	» 152.743.888.337
Progetti in approvazione tecnico-amministrativa	» 35.402.631.180

Per il completamento dell'intero programma di spesa, la restante progettazione è in fase di avanzata elaborazione nonostante gravi difficoltà di ordine tecnico e strutturale. Peraltro, la quasi totalità della progettazione residua investe gli Enti portuali di Genova e Napoli.

EDILIZIA SCOLASTICA

LEGGE 5 AGOSTO 1975 N. 412

Gli interventi statali nel campo dell'edilizia scolastica risalgono a diversi anni fa e precisamente alla legge n. 645/1954; tale legge prevedeva interventi nel settore dell'edilizia scolastica con contributi dello Stato.

Un ulteriore notevole intervento, a totale carico dello Stato, è stato effettuato con la legge n. 641/1967 che prevedeva due programmi; uno biennale, 1967-68, e uno triennale, 1969-71, per uno stanziamento globale di 1.000 miliardi di lire.

Tale intervento legislativo è stato integrato con la legge n. 413/1974, con un ulteriore stanziamento di lire 250 miliardi.

Una successiva organica programmazione è stata disposta con la legge 5 agosto 1975, n. 412 che ha stanziato duemila miliardi da impiegarsi in due programmi triennali 1975-77 e 1978-80.

In tale legge sono previsti, oltre che interventi per l'edilizia di scuole in genere, anche interventi per le scuole materne non statali, interventi di urgenza per opere che non possono essere differite per igiene o sicurezza, nonché la esigenza edilizia degli istituti statali di educazione, dei conservatori di musica e delle accademie di Belle Arti statali.

La programmazione e la esecuzione delle opere la legge n. 412/75 l'ha posta a carico delle regioni mediante la predisposizione, come sopra detto, di due programmi triennali.

I singoli programmi regionali relativi al primo triennio 1975-77, per complessive lire 775.200.000.000, sono stati tutti approvati da questo Ministero, dopo che è stata raggiunta l'intesa delle singole regioni con il Ministero della Pubblica Istruzione.

L'esecuzione delle opere, da parte delle Regioni, si trova, pertanto, in avanzato stato di attuazione.

Sullo stanziamento complessivo di lire 775.200.000.000, ad oggi, sono stati erogati fondi per opere eseguite, pari a lire 152 miliardi circa.

Per quanto riguarda il secondo programma di opere 1978-80 dell'importo complessivo di lire 1.026.000.000.000, le regioni, approntati i programmi fin dal 1977, hanno raggiunto l'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione nel corso dell'anno 1978.

Intervenuto, intanto, il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono sorte non poche questioni di ordine interpretativo per quanto riguarda tutto il settore dell'edilizia scolastica ed in particolare l'attribuzione dei fondi alle Regioni a seguito dei programmi regionali approvati.

La questione è stata risolta in via amministrativa tra questo Ministero, quello della Pubblica Istruzione e quello del Bilancio e della Programmazione Economica.

Ciò a seguito della variazione al Bilancio dello Stato del 1978, che ha trasferito i fondi relativi da questo Ministero a quello del Bilancio e della Programmazione Economica per le regioni a statuto ordinario.

Pertanto, i decreti di attribuzione dei fondi per le regioni a statuto ordinario non vengono più disposti da questo Ministero, ma dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con questo Ministero e con quello della Pubblica Istruzione.

Tuttavia tutti i programmi delle Regioni a statuto ordinario risultano approvati, ad eccezione della Regione Calabria che ad oggi non ha ancora raggiunto l'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione.

Sono state, inoltre, superate diverse difficoltà connesse alla erogazione dei fondi da parte di questo Ministero a favore delle Regioni, riducendo al minimo indispensabile la documentazione da allegare alle richieste regionali di fondi per le opere già eseguite.

Con la detta intervenuta variazione al Bilancio dello Stato per il 1978 i fondi complessivi da erogarsi per il primo programma 1975-77 di lire 775.200.000.000 si sono ridotti della quota parte dei fondi relativi al 1978 per le regioni a statuto ordinario; pertanto le complessive disponibilità di fondi di questo Ministero da lire 775.200.000.000 si sono ridotte a lire 512.087.856.000 sul quale ultimo importo sono state ad oggi erogate, come sopra indicato, lire 152.000.000.000 circa.

La limitata entità delle erogazioni non deve, poi, trarre in inganno sullo stato di attuazione del programma, in quanto, essendosi le regioni dati strumenti legislativi, intesi all'anticipazione dei pagamenti, si verifica che le richieste di erogazioni pervengono a questo Ministero in un arco di tempo che va da sei mesi ad un anno dopo che le opere sono state eseguite.

Non trattasi, comunque, di un fenomeno generalizzato, in quanto, ad esempio, la Regione Piemonte ha ultimato le richieste dei fondi a questo Ministero.

Per quanto riguarda le erogazioni alle regioni per le opere già eseguite l'art. 113 della legge 28 marzo 1979 n. 88, concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81, ha stabilito che le erogazioni sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli Assessori regionali interessati.

Al riguardo sono in corso le opportune istruzioni da impartire alle regioni per conseguire un più rapido *iter* per gli accreditamenti loro spettanti.

Per la realizzazione di opere per le scuole materne non statali nelle regioni a statuto speciale per l'anno 1979 (art. 6, 2° comma, legge n. 412/75) il Bilancio dello Stato prevede uno stanziamento di lire 1.100.000.000.

Orbene, in data 3 agosto 1979 è stato approvato il programma delle opere e sono, pertanto, in corso le comunicazioni agli Enti beneficiari e l'assegnazione delle somme ai Provvedimenti alle Opere Pubbliche per l'esecuzione delle opere stesse.

Sempre per le regioni a statuto speciale sono previsti interventi per opere di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di igiene o sicurezza (art. 8 legge n. 412/75).

Lo stanziamento nel Bilancio dello Stato per l'anno 1979 è pari a lire 5 miliardi.

Atteso che l'ammissione al finanziamento viene disposta da questo Ministero su parere o proposta del Ministero della Pubblica Istruzione e sulla riscontrata ricorrenza delle condizioni e quantificazione della spesa da parte degli Uffici decentrati di questo Ministero.

Si fa presente che a tutt'oggi sono stati effettuati interventi per complessive lire 2.393.796.000.

Sono in corso di istruttoria ulteriori richieste di finanziamento, richieste che superano abbondantemente le disponibilità finanziarie.

Inoltre, per competenza ritenuta allo Stato, su tutto il territorio nazionale, sono previsti interventi per l'esigenza edilizia degli istituti statali di educazione, conservatori di musica ed accademie di Belle Arti Statali (art. 6 legge n. 412/75).

Il primo programma 1975-77 di interventi per complessive lire 15 miliardi è già in avanzato stato di attuazione, mentre il 2° programma di interventi 1978-80 è stato definito in data 22 febbraio 1979 per ulteriori lire 15 miliardi.

A tutti gli Enti beneficiari sono state fatte le comunicazioni della ammissione delle opere al finanziamento.

L'assegnazione è stata disposta delle somme relative ai Provveditorati alle Opere Pubbliche fino a tutto il 1979, ad eccezione di quelle opere di competenza dei Provveditorati i cui fondi erano stati trasferiti al Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

Avendo la legge 13 agosto 1979, n. 380, recante variazioni al Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1979, disposto che i fondi per l'anno 1978, pari a lire 7.171.279.000, sono stati riattribuiti a questo Ministero con imputazione sul capitolo 7918, sono in corso i provvedimenti di assegnazione delle somme ai Provveditorati alle OO.PP.

EDILIZIA CARCERARIA**LEGGE 12 DICEMBRE 1971 N. 1133 - LEGGE 1° LUGLIO 1977 N. 404**

Occorre premettere che fino al 1971 sono stati adottati provvedimenti di legge solo per interventi urgenti per un totale di lire 20.321.000.000. Con la legge 12 dicembre 1971 n. 1133 fu varato un primo programma organico con uno stanziamento di lire 100 miliardi da utilizzare nell'arco degli anni 1971/76 per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena.

Ma l'improvviso evolversi in senso negativo della situazione economica, con conseguente aumento del tasso di inflazione, ha causato notevoli difficoltà realizzative, tanto che detto stanziamento è risultato assolutamente inadeguato.

A rendere ancora più onerosa la realizzazione, sulla base delle esistenti disponibilità del programma avviato con la legge n. 1133/71, interveniva la legge 26 luglio 1975, n. 354, che nel dettare il nuovo ordinamento per gli istituti di prevenzione e pena, sanciva che l'edilizia penitenziaria dovesse corrispondere a più moderne esigenze.

Occorreva, quindi, adottare un piano a favore di tale edilizia che, continuando nell'ambito del nuovo ordinamento penitenziario, permettesse di adeguare il programma iniziato con la legge 12 dicembre 1971, n. 1133, alle nuove concezioni di trattamento del detenuto.

È stata, perciò, emanata la legge n. 404 del 1° luglio 1977, che ha aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento di cui alla legge 1133/1971, da ripartirsi in sei esercizi finanziari a partire dal 1977 fino al 1982, e cioè, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977, lire 70 miliardi nell'anno 1978, lire 80 miliardi nell'anno 1979, lire 80 miliardi nell'anno 1980, lire 80 miliardi nell'anno 1981 e lire 60 miliardi nell'anno 1982.

In conseguenza di ciò sono stati ripartiti con immediatezza i fondi stanziati negli anni 1977/78 per 100 miliardi, per assicurare la continuazione dei lavori in corso, che avrebbero rischiato la sospensione per insufficienza dei finanziamenti disponibili.

Successivamente, e, cioè, nel maggio 1978, con D.I. (Grazia e Giustizia e LL.PP.) si è provveduto alla ripartizione dei restanti 300 miliardi, dando la priorità, nella suddivisione degli importi per ciascun esercizio finanziario dal 1979 al 1982, ai lavori in corso di esecuzione ed a quelli per i quali era prevedibile l'appalto in tempi brevi.

Si reputa opportuno riportare qui di seguito, riferiti al 31 marzo u.s. ed anche a notizie più recenti, i dati concernenti i finanziamenti e lo stato dei lavori relativi al programma di intervento di cui trattasi:

— finanziamenti concessi per un importo complessivo di lire 520 miliardi 321.000.000;

— intervenuti previsti n. 78, per complessivi 13.211 posti nuovi per detenuti;

— stato di attuazione:

A) Istituti consegnati n. 5 per un importo di lire 21.390.000.000, e per una percentuale del 4,11 per cento dell'intero finanziamento;

B) lavori in corso di esecuzione per n. 35 istituti per un importo di lire 237.387.500.000, per una percentuale del 45,97 per cento rispetto all'intero finanziamento;

C) lavori di prossimo appalto per n. 4 istituti per un importo di lire 32.710.000.000 e per una percentuale del 6,28 per cento rispetto all'intero finanziamento;

D) n. 19 istituti per i quali è intervenuta l'approvazione del progetto di massima da parte della Commissione ex art. 3 della legge n. 404 ed è in corso la redazione del progetto esecutivo per un importo di lire 117.935.000.000, per una percentuale del 22,66 per cento rispetto all'intero finanziamento;

E) n. 1 istituto per il quale il progetto di massima è in corso di rielaborazione, a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'art. 3 per un importo di lire 17.475.000.000 e per una percentuale del 3,36 per cento rispetto all'intero finanziamento;

F) n. 1 istituto per il quale il progetto è stato rielaborato e ne è prossimo l'esame da parte della Commissione ex art. 3 della legge 404/1977, per un importo complessivo di lire 3.300.000.000 e per una percentuale dello 0,63 per cento rispetto all'intero finanziamento;

G) n. 3 istituti per i quali sono in corso i preliminari per l'esperimento dell'appalto-concorso, per un importo di lire 33.986.000.000, per una percentuale del 6,65 per cento rispetto all'intero finanziamento;

H) Istituti per i quali non esiste la disponibilità dell'area: n. 1 per un importo di lire 7.909.000.000 e per una percentuale dell'1,50 per cento rispetto all'intero finanziamento;

I) Istituti per i quali il progetto di massima è in corso di redazione: n. 5 per un importo di lire 19.720.000.000 e per una percentuale del 3,79 per cento rispetto al finanziamento totale;

L) Istituti per i quali permangono dubbi da parte del Ministero di Grazia e Giustizia sulla loro realizzazione: n. 2 per un importo complessivo di lire 1.200.000.000, per una percentuale pari allo 0,23 per cento dell'intero finanziamento.

Dal quadro suesposto è agevole rilevare che se ritardo vi è stato, esso è da imputarsi principalmente alla impossibilità di disporre di tutte le somme per la completa realizzazione delle opere e, poi, ad altri motivi del pari facilmente desumibili, quali le difficoltà incontrate nel reperimento di aree idonee, il complesso *iter* procedurale per l'approvazione dei progetti (continui concerti con il Ministero di Grazia e Giustizia, acquisizione di pareri da parte di speciali Commissioni) nonché, specie all'inizio, la mancanza di esperienze e documentazioni progettuali nello specifico campo dell'edilizia penitenziaria.

Molte difficoltà sono, però, venute a cadere con l'entrata in vigore della legge 404/77 che, tra l'altro, ha apportato modifiche alla precedente normativa per quanto riguarda i pareri sui progetti, avendo previsto una speciale Commissione (art. 3) chiamata a pronunciarsi sui progetti di massima e il cui parere sostituisce ogni altro, con snellimento, pertanto, delle procedure di approvazione.

E poichè, oramai, con l'avvenuta ripartizione, nella loro interezza, delle somme stanziata dalla citata legge n. 404 deve considerarsi cessato anche il lamentato maggiore inconveniente derivante dalla limitatezza dei fondi disponibili, potrà finalmente trovare piena operatività la norma contenuta nell'art. 3 della legge n. 1133/71, in base alla quale questo Ministero è autorizzato ad assumere impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno purchè, si intende, gli impegni stessi non superino, nel totale, lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Tale normativa consente, infatti, di procedere ad appalti unici, col duplice favorevole risultato di un sensibile accorciamento dei tempi complessivi di esecuzione delle opere e della riduzione, e, comunque, della minore onerosità di richieste da parte delle imprese, intese ad ottenere la revisione dei prezzi.

Sono state, a tale riguardo, impartite più volte opportune istruzioni ai Provveditorati alle OO.PP.

Devesi, poi, aggiungere, in margine a tutto quanto precede, che, pur nella previsione che le opere attualmente in corso potranno essere ultimate entro il 1983-1984, difficilmente con gli stanziamenti recati dalle leggi 1133/71 e 404/77 potrà portarsi a compimento l'intero programma costruttivo (78 complessi penitenziari). Un sintomo qualificante nel senso anzidetto è costituito dalle continue richieste di varianti e modifiche suggerite dal Ministero di Grazia e Giustizia alle iniziali impostazioni progettuali per adeguarle alle sempre maggiormente avvertite esigenze penitenziarie tant'è che si è reso e si rende tuttora necessario attingere al fondo di riserva di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 404.

INTERVENTI PER IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO

LEGGE 9 MARZO 1976 N. 75

Tutela del patrimonio storico-artistico della città di Siena.

La legge sopra indicata prevede ulteriori provvidenze (400 milioni per 10 esercizi finanziari) per la costruzione di opere di viabilità e tecniche necessarie per il restauro urbanistico, la tutela monumentale ed artistica della città di Siena.

Gli stanziamenti autorizzati sono gestiti direttamente dal Provveditorato alle OO.PP. di Firenze.

L'attuazione dei programmi incontra non lievi difficoltà dovute, in gran parte, alla particolare natura degli interventi ed alla necessità di concordare il programma con Enti ed Amministrazioni diverse (Comune, Sovrintendenza); quanto sopra ovviamente rallenta il procedere spedito dei lavori e determina anche la costituzione di residui di stanziamento.

LEGGE 13 NOVEMBRE 1978 N. 726

Sede Istituto Universitario europeo di Firenze.

Tale legge autorizza una spesa di 3 miliardi per il proseguimento delle opere per la creazione in Firenze della sede definitiva e di quella provvisoria dell'Istituto Universitario europeo.

La suddetta spesa è ripartita in lire 300 milioni nel 1978, lire 1.500 milioni nel 1979 e lire 1.200 milioni nel 1980.

Questo Ministero ha già assegnato al Provveditorato alle OO.PP. di Firenze le somme del 1978 e 1979.

Sulla somma autorizzata da detta legge gravano anche le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1972 n. 920, per le quali sullo stanziamento del 1979 è stata accantonata la quota di lire 140 milioni.

È in corso l'approvazione del progetto per l'appalto delle opere.

LEGGE 26 OTTOBRE 1971 N. 920

Ulteriore autorizzazione di spese per il consolidamento, la ricostruzione, il restauro e la manutenzione di opere nella Basilica di S. Marco in Venezia e del Duomo e Chiostro di Monreale.

Con la legge sopraindicata sono previsti interventi pluriennali (dal 1971 al 1980) rispettivamente di lire 607,5 milioni per la Basilica di San Marco e 375 per il Duomo e Chiostro di Monreale.

La situazione dei residui dimostra che, in genere, non si rinvergono difficoltà notevoli nella realizzazione degli interventi per la Basilica di S. Marco (cap. 8703); invece per i lavori del Duomo di Monreale sono sorte remore ad una più sollecita attuazione degli interventi; infatti la situazione dei residui di stanziamento registra notevoli disponibilità.

LEGGE SPECIALE PER VENEZIA

LEGGE 16 APRILE 1973 N. 171

La legge autorizzava, per le proprie finalità, una spesa complessiva di lire 300 miliardi, negli anni finanziari dal 1973 al 1977, ripartita, con l'art. 19, secondo specifiche destinazioni.

Per il reperimento della predetta somma, la legge, con l'art. 25, autorizzava il Ministro del Tesoro a compiere operazioni finanziarie, nei precitati anni, quali mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Con l'art. 22 della legge in argomento e con l'art. 29 del D.P.R. 20 settembre 1973 n. 791, il legislatore prevedeva l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei LL.PP. delle seguenti somme:

1) art. 19, lett. a): per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, indicate dall'art. 7	L. 93 miliardi
2) art. 19, lett. e): per lo studio e la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli Enti locali	» 3 miliardi
3) art. 19, lett. h): per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, connesse all'esecuzione di programmi di risanamento	» 4 miliardi
4) art. 19, lett. d): per gli interventi previsti dall'art. 13	» 100 miliardi
<i>Totale</i>	<u>L. 200 miliardi</u>

In ossequio al disposto dell'ultimo comma dell'art. 19 della legge 171/73, la somma prevista dalla lettera a) del medesimo articolo, è stata ripartita con D.I. n. 14726 del 13 maggio 1975, nel seguente modo:

1) per la regolazione dei livelli marini in laguna	L. 50 miliardi
2) per la conservazione ed il restauro del patrimonio artistico mobiliare pubblico	» 1 miliardo
3) per marginamenti lagunari	» 10 miliardi
4) per restauro edifici demaniali	» 8 miliardi
5) per consolidamento ponti e canali	» 6 miliardi
6) per sistemazione corsi d'acqua	» 5 miliardi
7) per opere portuali, marittime	» 7 miliardi
8) per opere di adeguamento dei porti commerciali di Venezia e Chioggia	» 6 miliardi
<i>Totale</i>	<u>L. 93 miliardi</u>

Dei predetti lire 200 miliardi, a tutt'oggi, sono state iscritte nello stato di previsione della spesa di questo Dicastero solo lire 45 miliardi e precisamente, lire 15 miliardi nell'anno 1973 e lire 30 miliardi nell'anno 1974.

Pertanto, attualmente, gli interventi possono essere eseguiti solo con i residui di stanziamento, assai ridotti anche per effetto delle disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978 n. 468 — art. 33, comma 8°) che dispone l'eliminazione amministrativa delle somme iscritte nell'anno 1973 e non impegnate entro il 31 dicembre 1977.

PUBBLICHE CALAMITA'

LEGGE 18 MARZO 1968 N. 241; LEGGE 15 APRILE 1973 N. 94; LEGGE 29 APRILE 1976 N. 178; LEGGE 4 AGOSTO 1978 N. 464

Interventi per le zone terremotate della Valle del Belice.

Per gli interventi nella Valle del Belice sono state disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- L. 162.450 milioni (legge 18 marzo 1968, n. 241)
- L. 186.200 milioni (legge 15 aprile 1973, n. 94)
- L. 260.000 milioni (legge 29 aprile 1976, n. 178)
- L. 202.000 milioni (Legge 4 agosto 1978, n. 464).

La complessiva somma di lire 810.650 milioni è stata così ripartita:

per opere	L. 427.450 milioni
per contributi a privati	» 383.200 milioni

A questi finanziamenti, gestiti dall'Ispettorato generale per le zone terremotate della Sicilia, con sede in Palermo, si debbono aggiungere altri 63.750 milioni direttamente gestiti dal Provveditorato alle OO.PP. di Palermo (pronto intervento, costruzione baracche e acquisto attrezzature).

Con la legge 29 aprile 1976 n. 178 la utilizzazione degli stanziamenti è stata subordinata al parere di una Commissione interparlamentare (articolo 12, legge stessa).

Detto parere è stato poi richiesto anche per le opere da finanziare con il D.L. 24 giugno 1978 n. 294 convertito nella legge 4 agosto 1978 n. 464 (finanziamento di lire 152 miliardi per opere e di lire 50 miliardi per contributi a privati).

Sulla base dei pareri finora espressi sono state ripartite le seguenti somme:

Contributi

Parere ottobre 1978 (D.M. 13 novembre 1978, n. 750)	L. 162.502 milioni
Parere 9 novembre 1978 (D.M. 18 novembre 1978, n. 645)	» 89.556 milioni

rimane da ripartire la somma di lire 97.942 milioni.

Opere

Parere 9 novembre 1978 (D.M. 18 novembre 1978, n. 607)	L. 53.294 milioni
Pareri 29 novembre e 12 dicembre 1978 (D.M. 22 gennaio 1979, n. 29)	» 42.635 milioni

In sostanza, per i contributi, sono stati già ripartiti i fondi degli anni 1977 (= 70.000 milioni), 1978 (= 70.000 milioni), 1979 (= 100.000 milioni), 1980 e 1981 (= 12.000 milioni su complessivi 110.000 milioni previsti per i due esercizi).

A tutt'oggi per le opere si ha la seguente situazione:

Opere eseguite:

1) alloggi a totale carico dello Stato	n. 1.900 circa
2) scuole	n. 22 circa
3) attrezzature collettive ed opere varie	n. 18 circa
4) lotti destinati ai privati per la costruzione di abitazioni	n. 8.100 circa

Opere in corso:

1) alloggi a totale carico dello Stato	n. 100
2) scuole	n. 9
3) attrezzature collettive per opere varie	n. 7

Per i *contributi a privati*, la cui concessione, come è noto, è subordinata a tutta una propedeutica attività di Commissioni Comunali (articolo 5, legge 178), la situazione è la seguente:

- 1) progetti pervenuti al 30 giugno 1979 - n. 6.082 (su 15.000 circa)
- 2) progetti approvati e finanziati a tutto il 30 giugno 1979 - n. 4.505 (di cui 935 nell'ultimo semestre).

A tutt'oggi gli accreditamenti disposti ammontano in c.t. a lire 475 miliardi, di cui impegnati dall'Ispettorato circa 414 miliardi (292 miliardi per opere e 123 miliardi per contributi).

Si precisa che provvedimenti di accreditamento per circa 35 miliardi di lire sono in corso di registrazione.

Per i 335 miliardi circa ancora da accreditare si fa presente:

- a) 190 miliardi saranno disponibili soltanto negli esercizi 1980 e 81;
- b) gli altri 145 miliardi, già disponibili, verranno via via accreditati appena l'Ispettorato, come dianzi detto, ne farà motivata richiesta.

L'Ispettorato per il terremoto, ha fatto presente che la effettiva utilizzazione dei fondi è subordinata alla definizione delle zone di intervento, nonché alle procedure espropriative in atto e alla necessità di provvedere al completamento delle urbanizzazioni prima che alle singole opere.

Attualmente l'Ispettorato generale per le zone terremotate della Sicilia è particolarmente impegnato nei seguenti adempimenti:

- a) completamento delle opere in corso sospese o ridotte a suo tempo per far fronte con le somme disponibili ai compensi revisionali per lavori effettuati dopo l'entrata in vigore della legge n. 700/1974;
- b) completamento dei programmi a suo tempo predisposti per la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato;
- c) completamento delle opere di viabilità e reperimento di nuove aree per le costruzioni private;
- d) completamento degli impianti elettrici e di illuminazione esterna (lavori di recente affidati in concessione all'Enel), degli acquedotti e degli impianti di depurazione;
- e) definizione delle istruttorie per la concessione di contributi a privati.

Si ritiene, infine, di dover chiarire che le somme indicate come « pagate », si riferiscono ad importi accreditati ai Sindaci dei Comuni interessati.

LEGGE 19 LUGLIO 1971 N. 475

Bradisismo di Pozzuoli del 1970.

Lo stanziamento di lire 11.000 milioni recato dall'art. 23 del D.L. 1° giugno 1971 n. 290 (convertito, con modificazioni; nella legge n. 475 del 19 luglio 1971), si è esaurito con l'anno 1975.

Si è potuto, da tale esercizio in poi, continuare ad intervenire soltanto con opere di presidio e consolidamento (soprattutto in vista della pubblica incolumità), utilizzando, mediante opportune variazioni di programma, la somma di lire 2.600 milioni originariamente prevista per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Quanto sopra è stato possibile anche perchè, ai sensi della legge n. 261/76, alle opere di urbanizzazione avrebbe provveduto il C.E.R.

Tuttavia sono state avanzate dal Provveditorato di Napoli richieste di finanziamento per complessive lire 7 miliardi, al fine di fronteggiare le necessità più immediate di interesse sia pubblico che privato. Di

detti 7 miliardi, 4 miliardi occorrerebbero per completare le espropriazioni nel « Rione Terra » di Pozzuoli, e 3 miliardi per completare gli interventi di presidio e consolidamento di cui all'art. 19 della citata legge n. 475/71.

Detto rifinanziamento dovrebbe aggiungersi a quello di lire 39 miliardi 249.650.000 già posto a carico del C.E.R. per gli interventi di cui all'art. 21 della legge n. 261/76 (stanziamenti straordinari, in deroga alla « normativa-base » emanata per Pozzuoli, concernenti la esecuzione di programmi di costruzioni, ivi comprese le ristrutturazioni), nonchè ad un ulteriore apporto, tutt'ora però non quantificabile, per la sistemazione del « Rione Terra » (si è infatti in attesa dell'espletamento del bando di concorso di cui all'art. 17 del D.L. 1° giugno 1971 n. 290).

LEGGE 26 MAGGIO 1971 N. 288 e 2 APRILE 1976 N. 105

Provvidenze per la Tuscania e il Viterbese.

I fondi stanziati con la legge 26 maggio 1971 n. 288 (L. 13.887 milioni) sono da tempo esauriti; sono ormai praticamente esauriti, con l'esercizio 1978, anche i fondi recati dalla legge 2 aprile 1976 n. 105 (lire 19.500 milioni).

Per ultimare la ricostruzione di Tuscania, già interrotta nel 1974/1975 per mancanza di fondi, il Provveditorato di Roma ha segnalato un maggiore onere di 25 miliardi. In proposito è stato predisposto un apposito disegno di legge.

Appare necessario far presente che esistono divergenze circa la competenza in materia di ricostruzione di Tuscania.

LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 261

Provvidenze per varie zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali.

L'Amministrazione dei Lavori Pubblici è stata interessata per la concessione di contributi per riparazione, ricostruzione e consolidamento di edifici di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione nelle Marche, in dipendenza dei terremoti del gennaio-febbraio e del giugno 1972: lo stanziamento di lire 10.000 milioni di cui all'art. 6 della legge 16 marzo 1972 n. 88, già elevato a lire 17.500 milioni con l'art. 2 della legge 2 dicembre 1972, n. 734, è stato, con l'art. 1 della legge n. 261 ulteriormente elevato a lire 19.500 milioni. *Detta ultima autorizzazione di spesa si è esaurita nell'anno 1977.*

Inoltre sono stati previsti stanziamenti per interventi di competenza della Regione Marche, in dipendenza del terremoto del 1972, ivi

compresi i contributi ai privati e le espropriazioni: lo stanziamento di lire 15.000 milioni revocato dall'art. 6, 1° comma, del D.L. 16 marzo 1973 n. 31 (convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973 n. 205) è stato, con il citato art. 32, sostituito con l'autorizzazione di una spesa di lire 17.000 milioni. Quest'ultimo finanziamento si è esaurito con l'anno 1977.

Per quanto riguarda la frana di Lecco (art. 37 della citata legge n. 261/76), si fa presente che l'intero stanziamento di lire 7 miliardi (1 miliardo per il 1976; 1 miliardo per il 1977; 2 miliardi per il 1978; 2 miliardi per il 1979 e 1 miliardo per il 1980) è stato assegnato al Provveditorato alle OO.PP. di Milano già nel 1977.

Lo stesso Provveditorato ha fatto conoscere che il progetto dei relativi lavori è già stato approvato, e che i lavori sono già stati appaltati ed in corso di ultimazione.

Lo stesso Provveditorato e la Prefettura di Milano, hanno peraltro già segnalato la necessità di un ulteriore stanziamento di lire 24 miliardi.

LEGGE 29 MAGGIO 1976 N. 336

Provvidenze per le popolazioni dei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

La legge sopra indicata ha previsto, tra l'altro uno stanziamento di 2.400 milioni (art. 44) ripartito in 300 milioni (1976/77) e 600 milioni per ciascun anno dal 1978 al 1980, per il funzionamento del Servizio Sismico Nazionale e la realizzazione di una serie di iniziative per la completa attuazione dei compiti ad esso demandati.

Purtroppo solo recentemente si è potuto iniziare la programmazione degli interventi e sono in corso di approvazione alcune convenzioni con Università ed Enti specializzati.

Pertanto si ritiene di poter, in breve tempo, impegnare le somme ancora inutilizzate e che ammontano a 1.200 milioni.

LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546

Ricostruzione zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Con la legge sopraindicata (artt. 9 - 10 - 11 - 31) è stato disposto un ulteriore stanziamento per interventi di competenza del Ministero dei LL.PP., così ripartito:

(in miliardi di lire)

— riparazione e ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto	40
--	----

	(in miliardi di lire)
— sistemazione idrogeologica (di cui 20 miliardi nel 1977, 25 nel 1978 e 25 nel 1979)	70
— per interventi statico-strutturali, a cura del Ministero dei LL.PP., al patrimonio storico-artistico (legge 14 marzo 1968 n. 292)	3
— opere a cura dell'ANAS (consolidamento, riparazione, sistemazione ed ammodernamento di strade statali; autostrada Udine-Carnia-Tarvisio)	155

L'art. 33 della legge stabilisce che al finanziamento delle opere previste si provveda mediante il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministero del Tesoro è autorizzato ad effettuare. Sinora, però, il citato Ministero ha assegnato solo parzialmente i fondi autorizzati dalla legge. Per quanto riguarda i fondi relativi alle opere di edilizia demaniale, monumentale e di culto, si precisa che sono stati finora assegnati al Provveditorato alle OO.PP. di Trieste i seguenti importi:

- a) edilizia demaniale e di culto lire 34 miliardi (su 40 miliardi) (+ lire 2 miliardi prelevati dai fondi della Regione);
- b) edilizia storico monumentale lire 1 miliardo (su 3 miliardi - provvedimento in corso di registrazione).

Si è in attesa che il Dicastero del Tesoro provveda alle ulteriori assegnazioni di lire 6 miliardi (per l'edilizia demaniale e di culto) e di lire 2 miliardi (per l'edilizia storico-monumentale).

A questo riguardo deve presentarsi che le suddette assegnazioni sono subordinate agli introiti derivanti dalle operazioni finanziarie da effettuarsi — a cura dello stesso Dicastero del Tesoro — a norma della succitata legge n. 546/1977.

Lo stato di attuazione dei lavori è il seguente:

- a) edifici di culto (lavori in concessione agli Ordinari Diocesani): su n. 1745 edifici (Chiese - campanili - case canoniche) sinistrati è in corso il ripristino per n. 125 — con impegno di 15.300 milioni;
- b) edifici demaniali: su 27 edifici danneggiati o distrutti sono in corso lavori di ripristino per n. 6 edifici — con impegno di 1.300 milioni;
- c) edilizia storico-monumentale — Il Provveditorato alle OO.PP. di Trieste ha concordato con la locale Soprintendenza ai Monumenti i relativi programmi per la utilizzazione della complessiva somma di lire 3 miliardi: lo stesso Provveditorato ha già affidato in concessione al Comune di Gemona i lavori di ripristino del Castello di quel capoluogo per la spesa presunta di lire 1 miliardo.

Per il settore delle opere idrauliche (70 miliardi) si fa presente che il Magistrato alle acque di Venezia, d'intesa con le Regioni interessate, ha programmato i relativi interventi nei limiti della spesa come sopra disposti dalla legge, ma il Ministero del Tesoro ha assegnato sino ad oggi soltanto la somma di lire 8 miliardi sul capitolo 7723. Di tale assegnazione risultano formalmente impegnati lire 3.845. milioni.

Da parte del Ministero dei LL.PP. sono state rivolte premure al Ministero del Tesoro per l'ulteriore assegnazione dei fondi previsti dalla legge.

Per quanto riguarda infine lo stanziamento complessivo di 60 miliardi (35 miliardi nel 1977 e 25 nel 1978) per le opere di ammodernamento delle strade statali nn. 13 e 21 e lire 95 miliardi (20 nel 1977; 35 nel 1978 e 40 nel 1979) per la prosecuzione dei lavori dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio, il Ministero del Tesoro ha sinora assegnato la complessiva somma di 24 miliardi, compresa la somma di 1.000 milioni per lavori di pronto intervento.

Tali somme sono state da tempo assegnate all'ANAS.

LEGGE 3 GENNAIO 1978 N. 2

Interventi per le zone del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1977.

Con la legge sopraindicata è stata autorizzata la complessiva spesa di 66.100 milioni.

Tali disponibilità si aggiungono a quelle già previste con la legge n. 639 dell'8 agosto 1977, limitate alle sole zone del Piemonte colpite dalle alluvioni del maggio 1977 ed ammontanti a 34,5 miliardi.

In particolare, per le opere di ripristino e sistemazione della viabilità statale sono stati previsti interventi, compresi quelli di pronto soccorso, per complessivi 27 miliardi, di cui 12 autorizzati dalla legge n. 639 e 15 miliardi dalla legge n. 2.

Per quanto riguarda la prima autorizzazione di spesa (12 miliardi) si è potuto dare avvio a n. 60 interventi per complessivi 5,8 miliardi.

I relativi lavori risultano tutti ultimati nel corso del 1977, salvo due, la cui ultimazione è avvenuta nel corso del 1978.

Risultano in via di ultimazione n. 13 interventi per complessive lire 3,408 miliardi, in massima parte già approvati o comunque favorevolmente esaminati presso il Comitato Tecnico Compartimentale di Torino.

Sulla disponibilità complessiva di lire 15 miliardi, autorizzata dalla legge n. 2, in base alle segnalazioni dei danni pervenute dai Compartimenti competenti per le suddette regioni, si è proceduto alla ripartizione dei fondi disponibili assegnando alla Regione Piemonte un complessivo importo di lire 6,320 miliardi.

Tale assegnazione ha consentito l'esecuzione di n. 86 interventi per complessive lire 6,320 miliardi, interventi tutti ultimati, eccezione fatta per n. 2, la cui ultimazione è prevista entro il corrente anno.

Per il settore delle opere idrauliche sono stati autorizzati interventi per complessivi 70.750 milioni, di cui lire 20.750 milioni previsti dalla legge 8 agosto 1977 n. 639 per le sole zone del Piemonte e lire 50.000 milioni

per lavori di riparazione e completamento di opere idrauliche nei territori delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta.

Sulla prima autorizzazione di lire 20.750 milioni sono stati assunti impegni pari a 20.215 milioni, mentre sulla seconda autorizzazione di 50.000 milioni risultano impegnati complessivamente 28.367 milioni.

VARIE

LEGGE 22 DICEMBRE 1973 N. 825

Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

Con la legge sopraindicata è stata prevista la complessiva somma di lire 20.000 milioni così ripartiti:

11.000 milioni - 1973

7.000 milioni - 1974

2.000 milioni - 1975.

Con l'art. 9 della legge n. 985 del 21 dicembre 1977 è stato soppresso l'Ufficio Speciale del Genio Civile di Fiumicino ed ai sensi dell'art. 10 della già citata legge si è provveduto con decreto del Ministero per il Tesoro e dei LL.PP. a trasferire al Ministero dei Trasporti le somme ancora disponibili (lire 108.048.496) per l'esecuzione delle opere demandate all'Ufficio del Genio Civile di Fiumicino, apportando le conseguenti variazioni di bilancio.

Per i provvedimenti relativi alle somme già impegnate ed in corso di pagamento (circa 6.000 milioni) dovrà provvedere ancora il Ministero dei Lavori Pubblici.

LEGGE 16 OTTOBRE 1975 N. 492, di conversione del D.L. n. 376 del 13 agosto 1975 (art. 18).

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti la esportazione, l'edilizia, le opere pubbliche.

Con tali importanti disposizioni vennero autorizzati vari stanziamenti per il rilancio dell'economia.

Per quanto riguarda l'Amministrazione dei LL.PP. sono state previste le seguenti disponibilità: art. 18 lire 115.000 milioni, per provvedere a vari

interventi nei settori delle opere idrauliche, opere marittime, bacini di carenaggio istituti di ricovero e cura, edilizia demaniale, nonché per gli oneri connessi a revisione prezzi contrattuali.

In particolare lo stanziamento è stato così suddiviso: (milioni)

1) Cap. 8814 (istituti ricovero e cura)	15.000
2) Cap. 7701 (opere idrauliche)	40.000
3) Cap. 8405 (edilizia demaniale)	9.000
4) Cap. 7062 (bacini carenaggio)	5.000
5) Cap. 9417 (revisione prezzi)	40.000
6) Cap. 7501 (difesa di abitati)	6.000

I fondi relativi sono stati integralmente impegnati e tutti gli interventi programmati sono stati realizzati.

Sono in corso gli ultimi pagamenti relativi ad opere di difesa degli abitati.

LEGGE 1° AGOSTO 1977 N. 545

Autorizzazione della spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Isonzo e per il potenziamento dell'acquedotto interregionale del Fiora.

Con tale legge è stata prevista una spesa di complessivi 2.000 milioni (1.000 milioni nel 1977 e 1.000 nel 1978) — cap. 8816 — per il potenziamento dell'acquedotto interregionale del Fiora (art. 2).

La somma è stata assegnata al Provveditorato alle OO.PP. di Firenze che, recentemente, ha fatto presente la necessità di poter disporre di una integrazione pari a 2,5 miliardi, da finanziare con le disponibilità del normale stanziamento di bilancio per completare gli interventi relativi.

Alla data del 31 agosto 1979 sulla disponibilità di 2.000 milioni autorizzata con la legge indicata sono stati assunti impegni per circa 800 milioni.

EDILIZIA RESIDENZIALE (C.E.R.)

1. Stato di attuazione dei programmi finanziati dalla legge n. 513/77.

A) Come è noto l'art. 16 della legge 8 agosto 1977 n. 513 ha disposto l'assegnazione agli Istituti Autonomi delle Case Popolari o loro consorzi la somma di lire 1.078 miliardi e 400 milioni per la realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata ed ha fissato al 30 giugno 1978 il termine utile per gli appalti delle opere finanziarie, termine che

è stato prorogato al 31 ottobre 1978 dal primo comma dell'art. 54 della legge 5 agosto 1978 n. 457.

Al 30 giugno 1979, lo stato di attuazione dei programmi risulta come da tavola allegata (n. 9).

In particolare, i fondi impegnati per programmi in corso sommano a 916.312 milioni, pari all'85 per cento dei fondi destinati alle Regioni, mentre l'erogazione dei finanziamenti ammonta a lire 320.140 milioni, pari al 35 per cento dei fondi impegnati (1).

Circa il residuo finanziamento da attuare, pari a lire 132.387 milioni è da tener conto che esso è comprensivo delle somme accantonate dalle Regioni, entro i limiti del 10 per cento previsto dalla legge per i maggiori oneri sui lavori in corso d'opera, pari a 98.996 milioni, per cui al 30 giugno rimanevano ancora da appaltare circa 33 miliardi di opere.

Ora, tenuto conto del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 513/1977 e dell'art. 1 della legge 457/78 che prevede la revoca dei finanziamenti per le opere non appaltate entro il 31 ottobre 1978 e l'utilizzazione della conseguente disponibilità in sede di finanziamento del programma decennale, il Segretariato del CER ha richiesto a tutte le Regioni e successivamente sollecitato con telegramma in data 29 marzo 1979, lo stato di attuazione degli appalti, al fine di poter riferire al Comitato per le deliberazioni di competenza.

Le Regioni che hanno seguito alla richiesta del Segretariato, confermando tutti gli appalti nei termini di legge sono: Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Basilicata, Campania (con eccezione per l'appalto di una casa albergo nel Comune di Napoli per lire 700 milioni).

Non hanno risposto: Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Toscana, Abruzzi, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

B) L'art. 10 della legge 8 agosto 1977 n. 513, ha autorizzato, inoltre, un ulteriore limite di impegno per far fronte alla necessità derivante dall'aumento del costo del denaro e dall'aggiornamento dei costi di costruzione, entro i limiti del 15 per cento per i programmi di edilizia agevolata e convenzionata in corso all'entrata in vigore della legge fruente dei contributi ai sensi del titolo II della legge 1° novembre 1965 n. 1179 e dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

Il limite d'impegno autorizzato è stato fissato, rispettivamente in lire 5 miliardi e in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1977-78.

Al 30 giugno 1979, risultano emessi provvedimenti ministeriali per 179,118 milioni d'investimenti integrativi per un totale di 2.273 operatori.

Gli Istituti di Credito Fondiario avevano concesso 138.881 milioni di mutui a fronte di 11,872 milioni di contributi. A quest'ultimo dato vanno sommati 2.014 milioni di contributi assegnati ai Provveditorati Regionali ad integrazione dei precedenti programmi realizzati con la legge 1179 e successive integrazioni.

Complessivamente, sullo stanziamento di cui all'art. 10 della legge 513, risulteranno impegnati 13.886 milioni di contributi.

(1) Le cifre non contengono i dati relativi alle province autonome di Trento e Bolzano per le quali non si posseggono i dati.

2. Stato di attuazione della legge 457/78.

A) Adempimenti a livello centrale.

Il Comitato per l'edilizia residenziale, come previsto dall'art. 5 della legge 457/78, è stato costituito con D.M. 18 ottobre 1978 n. 684.

A seguito di tale costituzione, nella prima seduta avvenuta in data 19 ottobre 1978 si è provveduto alla nomina dei componenti il Comitato Esecutivo e alla designazione dei membri del Comitato per la Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. Nella stessa seduta sono state ripartite nei termini previsti dall'art. 41 della legge, disponibilità finanziarie imputabili al biennio 1978-79 per:

- l'edilizia sovvenzionata (art. 35), con D.M. n. 706 del 28 ottobre 1978;
- l'edilizia agevolata (art. 36), con D.M. n. 712 del 29 ottobre 1978;
- il completamento dei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata (art. 38), con D.M. n. 713 del 30 ottobre 1978.

Contestualmente si è provveduto all'accantonamento della riserva, per un importo non superiore al 3 per cento dei finanziamenti complessivi, da destinare all'anagrafe degli assegnatari di edilizia residenziale e ad iniziative di ricerca e sperimentazione e alla riserva del 2 per cento dei finanziamenti complessivi, per interventi straordinari. (lettera *g*, art. 2 e lettera *q*, art. 3 della legge).

A seguito di tali deliberazioni si è provveduto a emanare i decreti di trasferimento dei fondi alla Cassa DD.PP.

Le deliberazioni concernenti la ripartizione dei fondi per l'edilizia rurale, di cui all'art. 26 della legge e quelle relative ai fondi per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree (art. 40) limitatamente all'esercizio finanziario 1979, sono state adottate nella seduta del 25 luglio 1979. Con tali deliberazioni sono stati completati gli adempimenti a livello centrale, relativi alla ripartizione dei fondi alle Regioni, imputabili al 1° biennio.

In merito a questi ultimi adempimenti, è da rilevare che la predisposizione degli atti per la ripartizione dei fondi per l'edilizia rurale è risultata complessa, sia per la necessità di consultazioni preventive con gli organismi interessati (coldiretti - confcoltivatori - confagricoltura) che per l'istruttoria dei criteri da adottare per la ripartizione, in sede CIPE. Altrettanto dicasi per i criteri da adottare per la ripartizione dei fondi per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree, e per la quantificazione delle risorse da porre a disposizione delle Regioni, per i quali sono intervenute consultazioni con la Cassa DD.PP. e con rappresentanti delle Regioni facenti parti del Comitato Esecutivo.

Ambedue gli argomenti, infatti, sono stati più volte sottoposti all'esame del Comitato prima delle definitive deliberazioni.

Il Comitato, inoltre, ha provveduto a deliberare in merito:

- ai criteri per l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 38 della legge in seguito ai quali è stata emanata una circolare esplicativa (circ. n. 739 del 9 novembre 1978);

— allo schema tipo della documentazione, prevista dall'art. 14, che gli Istituti di Credito devono utilizzare per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento.

Ha fatto seguito il Decreto Interministeriale (Ministero LL.PP. e Ministero del Tesoro) n. 215024 del 18 dicembre 1978;

— ai limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata, per nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio esistente e per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, per nuove costruzioni e per il recupero.

Tali limiti massimi di costo sono stati fissati nei DD.MM. nn. 821 e 822 del 21 dicembre 1978;

— alla determinazione dei massimali per le spese generali, di amministrazione e per la manutenzione, previste dall'art. 19 del D.P.R. n. 1035 che sono state fissate nel D.M. 01711 del 7 febbraio 1979;

— alle procedure per l'utilizzazione dei fondi accantonati per interventi straordinari (circ. CER n. 34 del 30 gennaio 1979). Con successive deliberazioni detti fondi, sono stati assegnati a: Taranto (D.M. n. 827 del 28 dicembre 1978), Napoli (D.M. n. 45 del 20 marzo 1978), alla Regione Umbria, alla Regione Piemonte, all'Oltrepo Pavese;

— alla convenzione-tipo Regioni ed Istituti di credito.

Delibera n. 2 del 12 aprile 1979 e circolare CER n. 61 del 30 aprile 1979;

— ai modelli tipo di attestazioni e relazioni (art. 2 D.I. 18 febbraio 1978) circolare CER n. 62 del 2 maggio 1979;

— ai nuovi quadri economici per l'edilizia sovvenzionata per nuove costruzioni e recupero.

Il Comitato ha preso atto delle localizzazioni regionali di cui all'articolo 38. A seguito di ciò in data 31 marzo 1979 si è provveduto a trasmettere alla Cassa DD.PP. i Decreti di messa a disposizione dei fondi alle Regioni.

Ha emanato, inoltre, circolari esplicative per il rientro dei flussi finanziari degli IACP alla Cassa DD.PP. per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica, nonchè ha determinato le quote per spese generali e di manutenzione dei canoni sociali.

Particolare attenzione è stata dedicata all'applicazione dell'art. 42, relativo alla normativa tecnica e all'art. 56 relativo alle fonti energetiche alternative.

In merito al primo argomento è stato dato incarico ad un gruppo di lavoro, formato da esperti, di predisporre, con l'ausilio degli organi tecnici del Segretariato Generale, una proposta per un programma di attivazione e sviluppo del processo normativo. Nel frattempo è stata altresì approvata ed avviata una proposta interlocutoria di coordinare,

a livello amministrativo, tutte le varie disposizioni già esistenti in tale campo, riportate in articoli di legge e decreti.

Per le fonti energetiche alternative il Comitato ha affrontato l'argomento in più riunioni riservandosi di specificare l'elenco delle fonti energetiche da considerarsi non tradizionali, non appena saranno acquisiti tutti gli elementi tecnici risultanti dagli studi e dalle ricerche previsti dal progetto finalizzato per l'energetica curato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Di conseguenza il Comitato ha ritenuto di non deliberare per il biennio in corso alcuna elevazione dei costi per interventi che prevedano impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali.

Sono state, infine, approvate le circolari sulle nuove procedure finanziarie relative all'edilizia sovvenzionata ed agevolata, la predisposizione delle quali ha richiesto incontri e consultazioni tra uffici del Segretariato e tecnici regionali, stante la particolarità e la complessità del nuovo sistema di regolamentazione dei flussi finanziari e le nuove competenze centrali e regionali in materia.

Il Comitato, oltre all'attività svolta per i provvedimenti sopra richiamati, ha preso in esame tutte le altre tematiche, richiamate dalla legge 457 e quelle connesse con i programmi finanziati dalle precedenti leggi.

In particolare ha avviato l'approfondimento dei temi connessi alla formazione dei programmi poliennali, ai fabbisogni abitativi, all'anagrafe dell'utenza, ai criteri di assegnazione, ai canoni e al funzionamento del centro di documentazione.

Per tutti questi temi sono stati costituiti gruppi di studio all'interno del Segretariato, con lo scopo di garantire un qualificato sviluppo all'attività centrale e regionale nel settore, con particolare riferimento alla programmazione.

Per maggior dettaglio circa lo stato di avanzamento di programmi finanziati dalle varie leggi si allegano le tavole da 1 a 14.

B) Adempimenti a livello regionale.

Tra le competenze che la legge n. 457/78 attribuisce alle Regioni vi sono quelle relative alla formazione dei programmi quadriennali e progetti biennali d'intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, oltre la individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi (art. 4, lett. *b*) e *d*).

In sede di prima applicazione della legge, per i finanziamenti imputabili al biennio 1978-79, le Regioni dovevano predisporre i programmi e le relative localizzazioni entro 90 giorni dalla comunicazione della ripartizione dei fondi, effettuata dal CER in data 20 novembre 1978, come disposto dall'art. 9 punto 5 della legge. Entro tali limiti di tempo, le Regioni dovevano provvedere alla localizzazione dei fondi ad esse attribuite, alla destinazione degli stessi per settori d'intervento ed alla

scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata.

Per l'utilizzo dei fondi da destinare agli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, tale adempimento è conseguente a quello previsto dall'art. 25, che chiama le Regioni a emanare leggi per disciplinare il procedimento di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi ed a bandire concorsi secondo criteri fissati dallo stesso articolo di legge.

Tenuto conto degli stanziamenti di legge e delle ripartizioni effettuate dal CER per il primo biennio, le Regioni avrebbero dovuto deliberare la localizzazione e la destinazione dei fondi per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, sia per nuove costruzioni che per il recupero, oltre che individuare i soggetti ammessi ad usufruire dei contributi per il completamento dei programmi in corso di edilizia convenzionata ed agevolata di cui all'art. 38.

Ora, mentre le deliberazioni attinenti il completamento dei programmi sono pervenute tutte in tempo utile, tanto che si è potuto provvedere ad emettere i relativi decreti d'impegno dei fondi presso la Cassa DD.PP. entro i termini stabiliti dalla legge, per le altre delibere, a tutt'oggi, la situazione è quella che viene esposta nella tavola che si allega (n. 15).

In particolare, per l'*edilizia sovvenzionata* non risultano ancora pervenute le delibere da parte delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

L'analisi dei programmi di localizzazione di edilizia sovvenzionata inviati da 14 Regioni, permette alcune considerazioni circa gli orientamenti assunti nella destinazione e nell'uso dei fondi attribuiti.

La prima considerazione riguarda la dimensione delle localizzazioni. Per i fondi destinati a nuove costruzioni il dato che emerge è l'eccessiva polverizzazione degli interventi. Infatti, su 854 localizzazioni ben 736 sono entro il miliardo e di queste 346 tra i 300 e i 500 milioni (10-20 alloggi); solo 128 interventi hanno una dimensione che va da un miliardo a oltre due miliardi, di cui solo 39 si valuta nell'ordine di 100 alloggi.

Tale caratteristica si accentua per i fondi destinati al recupero del patrimonio edilizio esistente.

In primo luogo è da rilevare che tutte le Regioni, salvo la Sicilia che non risulta abbia destinato fondi a tale finalità, hanno localizzato in tale settore una quota superiore al 15 per cento, indicato dall'art. 4 della legge.

Circa la dimensione delle localizzazioni, si rileva una eccessiva polverizzazione degli interventi, atteso che su un totale di 770 localizzazioni attribuite ai Comuni e 130 agli IACP, ben 633 oscillano tra i 50 e i 200 milioni, facendo assumere agli interventi un carattere meramente manutentorio, in netto contrasto con le finalità della legge che presuppone l'adozione da parte dei Comuni di piani di recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, individuando le unità minime di intervento.

Per l'*edilizia agevolata*, non risultano pervenute le delibere di localizzazione da parte delle seguenti Regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Circa le delibere pervenute da 12 Regioni, è da sottolineare che a causa della loro complessità e difformità, è tutt'ora in corso l'elaborazione da parte degli Uffici del Segretariato.

Le delibere regionali, infatti, non sono state trascritte secondo schemi uniformi, soprattutto nelle parti concernenti la destinazione dei finanziamenti attribuiti agli operatori e la dimensione degli interventi previsti. In alcuni casi le delibere non permettono di rilevare il rapporto tra contributi e mutui — contributi ed investimenti e tra questi ed il numero degli alloggi.

L'elaborazione a livello centrale deve essere, pertanto, completata attraverso la documentazione disponibile presso ogni singola Regione e considerando che alcuni dati essenziali possono essere, inizialmente solo stimati, è sembrato opportuno che le stime venissero fatte con sistemi omogenei. A questo fine sono state interessate le Regioni chiedendo il loro contributo nella trasposizione dei dati, desumibili dai documenti regionali, in schemi omogenei predisposti appositamente dagli Uffici del Segretariato.

La necessità di un raffronto fra le due elaborazioni si ritiene essenziale non solo ai fini di una valutazione delle scelte regionali rispetto alla destinazione dei fondi alle varie categorie di operatori e per un calcolo attendibile degli investimenti e degli alloggi realizzabili con le disponibilità finanziarie stanziata dalla legge, ma soprattutto per un riscontro tra il limite di impegno assegnato alla Regione e i contributi distribuiti da questa alle categorie di operatori, per i conseguenti adempimenti amministrativi del CER.

Quanto sopra rilevato porta a formulare due considerazioni di carattere generale. La prima concerne i criteri adottati dalle Regioni per la programmazione e destinazione dei finanziamenti, la seconda i ritardi verificatisi in questo essenziale adempimento.

L'esigenza di un maggiore raccordo tra livello centrale e regionale, la opportunità di orientamenti omogenei per la programmazione, si ritengono obiettivi da perseguire al fine di garantire per queste ultime risultati concreti in relazione allo spirito della legge, pur nel rispetto delle singole particolarità ed esigenze regionali.

È certo, infine, che i ritardi registrati nella formulazione ed approvazione dei programmi, faranno slittare di circa un semestre l'attuazione delle opere finanziate. Se tale ritardo non verrà recuperato attraverso un maggior funzionamento delle strutture e la puntuale programmazione delle disponibilità finanziarie del prossimo biennio (1980-1981), nel quadro della programmazione poliennale prevista dalla legge, e con una funzionale collaborazione tra i livelli chiamati a concorrervi, non si verificherà quella continuità operativa del settore e soprattutto il suo incremento quantitativo oltre che qualitativo, previsto dalla legge 457.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA FINANZIATI DALLE LEGGI 865/71 - 166 e 492 del 1975.

Per quanto concerne i programmi finanziati dalla legge 865/71, al 30 giugno 1979 la situazione risultava la seguente:

Edilizia sovvenzionata.

— Per programmi attivati con il limite d'impegno di 50 miliardi (1) per i contributi sui mutui concessi dalla Cassa DD.PP. ai sensi delle lettere *a)* e *b)* dell'art. 68, sono stati impegnati contributi originari pari a 44 miliardi e contributi integrativi per un ammontare di 40 miliardi.

Tale impegno finanziario ha attivato interventi per un ammontare superiore a 982 miliardi tra interventi originari ed integrativi;

— i programmi finanziati ai sensi dell'art. 55, realizzati a cura degli I.A.C.P., risultano ad uno stato di attuazione dell'89 per cento; a fronte di 542 miliardi di finanziamenti impegnati per programmi in corso, tra originari ed integrativi, sono stati erogati 445 miliardi;

— per quanto concerne, poi, gli stanziamenti disposti dalla legge n. 166 art. 1 e dalla legge 492 art. 4, 1° e 3° comma sono stati impegnati per programmi in corso; sulla legge 166, 962 miliardi pari al 90 per cento dello stanziamento originario (1.034 miliardi con i finanziamenti integrativi) e sono stati erogati 850 miliardi; sulla legge 492, 516 miliardi pari all'89 per cento dello stanziamento originario (560 miliardi con i finanziamenti integrativi) e sono stati erogati 469 miliardi.

Complessivamente sono stati erogati per i programmi realizzati dagli I.A.C.P. 1.764 miliardi su 2.039 disposti dalle leggi 865 - 166 e 492.

Legge 865/71 - art. 68 *a)* e *b)*:

	(miliardi)
— programma finanziato con il limite di impegno stanziato	685
— importo interventi originari	644
— importo interventi da attivare	41

Finanziamenti in capitale:

legge 865 - art. 55 — finanziamenti disposti . . .	2.039
legge 166 - art. 1 — finanziamenti impegnati per programmi in corso . . .	1.833
legge 492 - art. 4 — finanziamenti da impegnare .	206
Fondi disponibili per programmi da attuare	246

(1) Oltre il limite d'impegno di 67 miliardi autorizzato in seguito per far fronte ai maggiori oneri.

Edilizia convenzionata e agevolata.

Per quanto concerne i programmi attivati ai sensi dell'articolo 72/865 con i limiti d'impegno autorizzati dalle leggi n. 166 e 492, a fronte di 786 miliardi di investimenti attribuiti, al 30 giugno 1979, risultavano investimenti effettivi per 755 miliardi ed un impegno annuo di contributi di circa 45 miliardi a fronte di 567 miliardi di mutui concessi.

I programmi attivati ai sensi del titolo II della legge 1179 con i limiti d'impegno autorizzati dalle leggi 166 e 492, a fronte di 459 miliardi d'investimenti attribuiti, risultavano investimenti effettivi per 503 miliardi ed un impegno annuo di contributi superiore a 22 miliardi a fronte di 344 miliardi di mutui concessi.

Per quanto concerne, poi, le iniziative attivate dai fondi ordinari di bilancio (art. 72/865), a fronte di una promessa di contributi di circa 422 miliardi, gli investimenti effettivi risultavano di circa 428 miliardi per un impegno di contributi annui di 28 miliardi a fronte di circa 313 miliardi di mutui concessi.

E da tener presente, inoltre, che con i limiti d'impegno stanziati dall'art. 10 della legge 513/77 sono stati attivati investimenti integrativi ai programmi in corso entro il 15 per cento, superiori a 178 miliardi, per un impegno annuo di contributi di circa 12 miliardi a fronte di 139 miliardi di mutui concessi.

Gli Istituti di credito hanno concesso mutui per 1.363 miliardi.

Investimenti attivati con i limiti d'impegno art. 9/166 e art. 6/492 e f.o.b. (fondi ordinari di bilancio).

	(miliardi)
— Investimenti da n.o.r. (*) e D.M.	1.732
— investimenti per iniziative in corso	1.686
— Iniziative da attuare	46

(*) Nulla osta regionali.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA N. 1

INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA - ATTRIBUZIONE REGIONALE DEI FINANZIAMENTI DISPOSTI DALLE LEGGI N. 865/71, 166 E 492 DEL 1975, 513/77 E 457/78. (Situazione al 30 giugno 1979).

(in milioni di lire)

REGIONI	LEGGI 865				LEGGI 166 Art. 1	LEGGI 492			LEGGI 513	LEGGI 457 1° biennio	Totale generale
	Art. 68 lett. a	lett. b	Art. 55	Totale		Art. 4	Totale				
							1° com.	3° com.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Piemonte	8.607	25.242	29.406	63.255	63.255	21.800	15.053	36.853	63.255	83.647	310.265
Valle d'Aosta	271	594	717	1.582	1.582	550	316	866	1.582	2.138	7.750
Lombardia	15.802	50.442	58.849	125.093	125.093	43.100	41.739	84.839	125.093	165.300	625.418
Trentino Alto Adige	2.469	6.346	7.540	16.355	16.355	11.280	6.929	18.209	32.755	43.320	126.994
Veneto	11.431	20.521	23.939	55.891	55.891	19.280	14.854	34.134	55.891	73.815	275.622
Friuli Venezia Giulia	14.471	5.551	6.559	26.581	26.581	9.155	3.917	13.072	26.581	35.055	127.870
Liguria	10.372	9.373	10.895	30.640	30.640	10.560	2.722	13.282	30.640	40.470	145.672
Emilia Romagna	9.584	17.722	20.659	47.965	47.965	16.540	15.241	31.781	47.965	63.412	239.088
Toscana	14.607	16.705	19.453	50.765	50.765	17.480	8.065	25.545	50.765	67.118	244.958
Umbria	1.004	3.460	4.074	8.538	8.538	2.960	2.622	5.582	8.538	11.258	42.454
Marche	2.524	6.108	7.163	15.795	15.795	5.440	4.470	9.910	15.795	20.805	78.100
Lazio	66.437	31.074	36.268	133.779	133.779	46.100	11.075	57.175	133.779	176.842	635.354
Abruzzi	11.059	6.048	7.050	24.157	24.157	8.330	12.256	20.586	24.157	31.920	124.977
Molise	1.656	1.525	1.810	4.991	4.991	1.730	296	2.026	4.991	6.555	23.554
Campania	29.357	38.682	45.126	113.165	113.165	39.000	20.689	59.689	113.165	149.482	548.666
Puglia	34.037	24.388	28.463	86.888	86.888	29.950	21.135	51.085	86.888	114.855	426.604
Basilicata	6.923	4.175	4.902	16.001	16.001	5.570	4.440	9.960	16.001	21.090	79.053
Calabria	46.128	14.482	16.852	77.462	77.462	26.700	827	27.527	77.462	102.315	362.228
Sicilia	59.270	31.285	36.455	127.010	127.010	43.790	14.496	58.286	127.010	167.865	607.181
Sardegna	15.991	9.276	10.820	36.087	36.087	12.435	5.021	17.456	36.087	47.738	173.455
Totale	—	—	—	—	—	—	206.163	577.863	1.078.400	1.425.000	5.205.263
Accantonamento	—	—	—	—	—	—	22.137	22.137	(1)	(2) 75.000	97.137
ITALIA	362.000	323.000	377.000	1.062.000	1.062.000	371.700	228.300	600.000	1.078.400	1.500.000	5.302.400

(1) Accantonamento incluso in ciascun programma regionale nella misura del 10%.

(2) Accantonamento a livello centrale di cui all'art. 2 lett. f) e art. 3 lett. c)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA N. 2

RIPARTIZIONE PER CATEGORIE DI INTERVENTO DEI FINANZIAMENTI PREVISTI E DEGLI INVESTIMENTI ATTIVABILI SECONDO LA PROGRAMMAZIONE STABILITA DALLE REGIONI - LEGGI 22 OTTOBRE 1971, N. 865; 27 MAGGIO 1975, N. 166; 16 OTTOBRE 1975, N. 492 E 8 AGOSTO 1977, N. 513. DESTINAZIONE PER CATEGORIA DI INTERVENTO. (Situazione al 30 marzo 1978).

(in milioni di lire)

LEGGI	Edilizia abitativa	Dipendenti aziende	Cooperative edilizie	Fondo di rotazione	Interventi nei Centri Stor.	Manutenzione	Edilizia sociale	Spese di urbaniz.	Accantonam.	TOTALE
Legge 865										
art. 68/a	310.950	—	—	—	—	25.350	17.500	7.800	400	362.000
art. 68/b	216.500	—	50.000	—	—	35.000	15.000	4.000	2.500	323.000
art. 55	253.348	1.136	50.224	13.278	20.168	559	33.613	5.810	733	(a) 377.000
Legge 166	870.654	—	—	—	19.439	112.616	7.644	—	35.292	(b) 1.062.000
Legge 492	567.786	—	—	—	3.250	4.937	1.890	—	(*) 22.137	600.000
Totale	2.219.238	1.136	100.224	13.278	42.857	178.462	75.647	17.610	61.062	(c) 2.724.000
Legge 513	806.375	—	—	—	(a) 41.995 (b) 42.678 84.673	87.749	—	—	99.603	1.078.400
Totale generale	3.025.613	1.136	100.224	13.278	127.530	266.211	75.647	17.610	160.665	(d) 3.802.400

(*) Compreso l'accantonamento a livello nazionale.

(a) Rectius: 378.862.

(b) Rectius: 1.045.645.

(c) Rectius: 2.709.514.

(d) Rectius: 3.787.914.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA N. 3

LEGGE N. 865 DEL 22 OTTOBRE 1971, ART. 68/a

(in milioni di lire)

REGIONI	1	2	3	4	5	6	7	8=(4+6)	9=(5+7)
	Programma finanziato	Contributi originari stanziati	N° D.P. emessi	Importo interventi originari	Ammontare contributo originario	Importo integrazioni	Contributi integrativi	Totale importo interventi	Totale ammontare contributi
Piemonte	8.607	592	36	8.480	580	3.192	343	11.672	923
Valle d'Aosta	271	17	1	271	22	—	2	271	24
Lombardia	15.802	1.093	73	15.481	1.067	7.072	901	22.553	1.968
Trentino-Alto Adige	2.469	167	19	2.455	169	5.734	590	8.189	759
Veneto	11.431	790	39	11.431	788	3.257	509	14.688	1.297
Friuli-Venezia Giulia	14.471	1.001	40	12.888	889	1.813	257	14.701	1.146
Liguria	10.372	717	27	10.192	703	15.194	1.641	25.386	2.344
Emilia-Romagna	9.584	662	26	8.946	622	4.195	549	13.141	1.171
Toscana	14.607	1.011	58	14.495	1.000	10.046	1.355	24.541	2.355
Umbria	1.004	67	8	954	66	397	51	1.351	117
Marche	2.524	172	21	2.467	170	1.117	147	3.584	317
Lazio	66.437	4.588	68	65.042	4.485	32.451	4.043	97.493	8.528
Abruzzi	11.059	765	36	10.771	743	6.298	861	17.069	1.604
Molise	1.656	112	45	1.624	112	2.261	242	3.885	354
Campania	29.357	2.027	219	25.776	1.778	14.862	2.000	40.638	3.778
Puglia	34.037	2.353	217	33.434	2.301	15.813	2.329	49.247	4.630
Basilicata	6.923	477	48	6.515	449	6.089	679	12.604	1.128
Calabria	46.128	3.188	255	44.061	3.044	29.702	3.478	73.763	6.522
Sicilia	59.270	4.096	94	57.291	4.015	38.013	4.495	95.304	8.510
Sardegna	15.991	1.105	6	15.191	1.048	12.759	1.583	27.950	2.631
ITALIA	362.000	25.000	1.336	347.765	24.051	210.265	26.055	558.030	50.106

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA N. 4

LEGGE N. 865 DEL 22 OTTOBRE 1971, ART. 68/b

(in milioni di lire)

REGIONI	1	2	3	4	5	6	7	8=(4+6)	9=(5+7)
	Programma finanziato	Contributi originari stanziati	N° D.P. emessi	Importo interventi originari	Ammontare contributo originario	Importo integrazioni	Contributi integrativi	Totale importo interventi	Totale ammontare contributi
Piemonte	25.242	1.482	90	29.761	1.466	6.249	1.223	36.010	2.689
Valle d'Aosta	594	37	2	594	37	—	7	594	44
Lombardia	50.442	2.965	161	58.330	2.864	12.974	2.278	71.304	5.142
Trentino-Alto Adige	6.346	381	32	5.726	320	2.798	305	8.524	625
Veneto	20.521	1.206	84	20.159	1.089	6.317	943	26.476	2.032
Friuli-Venezia Giulia	5.551	330	20	3.613	181	—	—	3.613	181
Liguria	9.373	549	20	8.017	444	11.358	769	19.375	1.213
Emilia-Romagna	17.722	1.041	80	16.682	854	13.980	1.070	30.662	1.924
Toscana	16.705	980	74	14.502	716	11.423	1.105	25.925	1.821
Umbria	3.460	206	32	2.964	174	2.346	229	5.310	403
Marche	6.108	362	46	5.575	294	4.368	405	9.943	699
Lazio	31.074	1.827	80	27.116	1.353	7.170	635	34.286	1.988
Abruzzi	6.048	355	50	5.606	302	2.745	343	8.351	645
Molise	1.525	92	31	1.309	66	2.021	176	3.330	242
Campania	38.682	2.274	339	30.402	1.691	10.493	1.516	40.895	3.207
Puglia	24.388	1.434	115	19.968	1.118	8.689	882	28.657	2.000
Basilicata	4.176	248	17	3.557	214	1.926	105	5.483	319
Calabria	14.482	849	129	11.365	573	9.716	910	21.081	1.483
Sicilia	31.285	1.837	50	21.555	1.184	8.464	788	30.019	1.972
Sardegna	9.276	545	9	10.135	530	4.750	549	14.885	1.079
ITALIA	323.000	19.000	1.461	296.936	15.470	127.787	14.238	424.723	29.708

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA N. 5

LEGGE N. 865 DEL 22 OTTOBRE 1971, ART. 55. INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

Ripartizione regionale dello stato di attuazione dei programmi edilizi da effettuarsi a cura degli IACP finanziati con i fondi dei c/c istituiti presso la Cassa DD.PP. dalle leggi 22 ottobre 1975, n. 492/art. 4 - commi 1° e 3° - e 8 agosto 1977, n. 513 - Situazione dei fondi impegnati e degli accrediti disposti.

REGIONI	(in milioni di lire)								
	1	2	% attuazione	4	5	7	8	9	Vani
	Finanziamenti	Fondi impegnati	3=(2/1)	Residuo finanziamento da attuare	Finanziamenti integrativi	Totale fondi impegnati	Totale erogato	Alloggi	Vani
Piemonte	24.158	24.158	100	—	8.357	32.515	31.840	1.180	5.841
Valle d'Aosta	717	618	86	99	39	657	657	26	133
Lombardia	48.449	47.988	99	461	23.440	71.428	69.311	2.444	14.644
Trentino-Alto Adige	7.540	7.473	99	67	15.883	23.356	20.047	758	3.708
Veneto	18.253	18.253	100	—	22.354	40.607	22.186	620	3.720
Friuli-Venezia Giulia	5.574	5.574	100	—	860	6.434	4.902	217	808
Liguria	9.395	9.132	97	263	11.283	20.415	15.674	508	2.710
Emilia-Romagna	17.811	17.497	98	314	21.799	39.296	36.915	1.261	6.953
Toscana	16.681	14.223	85	2.458	10.992	25.215	23.058	882	4.771
Umbria	3.106	3.106	100	—	1.923	5.029	4.943	384	2.152
Marche	6.088	6.088	100	—	3.775	9.863	9.617	508	1.452
Lazio	27.268	24.903	91	2.365	11.012	35.915	31.906	1.353	7.644
Abruzzi	5.993	5.886	98	107	3.128	9.014	7.482	435	2.175
Molise	1.370	1.370	100	—	2.120	3.490	3.138	142	848
Campania	38.780	38.090	98	690	9.867	47.957	31.360	1.605	9.313
Puglia	22.770	22.770	100	—	10.629	33.399	29.169	1.115	6.396
Basilicata	3.817	3.638	95	179	3.147	6.785	6.362	178	1.068
Calabria	14.593	12.800	87	1.793	12.832	25.632	21.275	666	3.796
Sicilia	32.105	32.105	100	—	13.369	45.474	33.185	2.399	13.156
Sardegna	10.820	10.820	100	—	9.152	19.972	18.776	611	3.900
ITALIA	315.288	306.492	97	8.796	195.961	502.453	421.803	17.292	95.188
Cooperative e fondo di rotazione	61.712	29.222	47	32.490	10.569	39.791	23.356	855	4.702
Totale generale	377.000	335.714	89	41.286	206.530	542.244	445.159	18.147	99.890

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA N. 7

LEGGE N. 166. — INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

Ripartizione regionale dello stato di attuazione dei programmi edilizi da effettuarsi a cura degli IACP finanziati con i fondi dei c/c istituiti presso la Cassa DD.PP. dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865/art. 55, 16 ottobre 1975, n. 166/art. 1, n. 497/art. 4 — commi 1° e 3° — e 8 agosto 1977, n. 513 -

Situazione dei fondi impegnati e degli accrediti disposti.

(in milioni di lire)

REGIONI	Finanziamenti		Fondi impegnati	% di attuazione	Residuo finanziamenti da attuare	Finanziamenti integrativi	Totale finanziamenti impegnati	Totale erogato	Alloggi	Vani
	1	2								
Piemonte	63.255	63.068	100	187	1.936	65.004	61.374	2.686	12.820	
Valle d'Aosta	1.582	1.319	85	263	13	1.332	1.332	72	374	
Lombardia	125.093	120.883	96	4.210	4.691	125.574	115.734	1.080	22.984	
Veneto	55.891	54.459	97	1.432	3.223	57.682	55.784	1.850	12.006	
Friuli-Venezia Giulia	26.581	26.101	98	480	7.916	34.017	28.870	691	4.019	
Liguria	30.640	28.705	94	1.935	1.905	30.610	25.883	890	2.832	
Emilia-Romagna	47.965	47.899	100	66	5.445	53.344	52.130	1.824	9.008	
Toscana	50.765	49.999	98	766	3.602	53.601	46.164	1.894	10.035	
Umbria	8.538	8.538	100	—	523	9.061	8.843	476	1.425	
Marche	15.795	15.795	100	—	2.054	17.849	17.470	812	4.189	
Lazio	133.779	110.178	82	23.601	13.203	123.381	91.375	4.091	22.035	
Abruzzi	24.157	24.157	100	—	3.103	27.260	25.932	950	4.818	
Molise	4.991	4.491	89	500	478	4.969	4.608	202	729	
Campania	113.165	107.235	94	5.930	4.622	111.857	77.440	3.435	20.234	
Puglia	86.888	73.320	84	13.568	6.180	79.500	63.483	2.621	16.215	
Basilicata	16.001	14.617	91	1.384	3.570	18.187	17.110	527	3.155	
Calabria	77.462	76.956	99	506	—	76.956	67.416	2.253	13.091	
Sicilia	127.010	105.857	83	21.153	10.631	116.488	67.308	4.111	22.585	
Sardegna	36.087	28.489	78	7.598	699	29.188	21.875	681	4.108	
Totale	1.045.645	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trentino-Alto Adige	16.355	—	—	—	—	—	—	—	—	
ITALIA	1.062.000	962.075	90	83.599	73.794	1.034.860	850.131	31.146	186.662	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA N. 8

LEGGE N. 492 — 1° E 3° COMMA. — INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

Ripartizione regionale dello stato di attuazione dei programmi edilizi da effettuarsi a cura degli IACP finanziati con i fondi dei c/c istituiti presso la Cassa DD.PP. dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865/art. 55, 16 ottobre 1975, n. 166/art. 1, n. 492/art. 4 — commi 1° e 3° — e 8 agosto 1977, n. 513 -

Situazione dei fondi impegnati e degli accrediti disposti.

(in milioni di lire)

REGIONI	Finanziamenti		Fondi impegnati	% di attuazione	Residuo finanziamento da attuare	Finanziamenti integrativi	Totale finanziamenti impegnati	Totale erogato	Alloggi	Vani
	1	2								
Piemonte	36.853	36.853	100	—	2.431	39.284	37.835	1.439	7.381	
Valle d'Aosta	866	866	100	—	14	880	536	27	108	
Lombardia	84.839	84.839	100	—	1.701	86.540	80.356	3.946	17.616	
Trentino-Alto Adige	18.209	—	—	—	—	—	—	—	—	
Veneto	34.134	33.864	99	270	2.312	36.176	34.895	1.308	7.106	
Friuli-Venezia Giulia	13.072	10.812	75	2.260	3.785	14.597	13.690	483	2.893	
Liguria	13.282	13.282	100	—	1.350	14.632	13.053	422	1.508	
Emilia-Romagna	31.781	30.262	91	1.519	4.347	34.609	31.431	1.257	4.399	
Toscana	25.545	23.445	88	2.100	1.724	25.169	20.458	1.372	6.564	
Umbria	5.582	5.582	100	—	784	6.366	6.366	252	1.448	
Marche	9.910	9.910	100	—	1.660	11.570	10.988	543	2.168	
Lazio	57.175	42.196	73	14.979	3.824	46.020	33.787	1.478	7.580	
Abruzzi	20.586	20.470	99	166	2.464	22.934	20.123	826	4.634	
Molise	2.026	2.026	100	—	—	2.026	1.390	103	627	
Campania	59.689	59.689	100	—	2.244	61.933	51.332	2.277	13.282	
Puglia	51.085	46.399	90	4.686	4.171	50.570	31.768	2.189	13.471	
Basilicata	9.960	9.960	100	—	2.461	12.421	12.036	433	2.398	
Calabria	27.527	27.186	98	341	—	27.186	17.928	654	3.183	
Sicilia	58.286	45.335	77	12.951	8.646	53.981	40.358	1.940	9.174	
Sardegna	17.456	13.021	74	4.435	625	13.646	10.847	377	1.880	
ITALIA	577.863 (*)	515.997	89	43.707	44.543	560.540	469.177	21.326	107.420	

(*) Accantonamento su 3° comma art. 4 lire 22.137.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA N. 9

LEGGE N. 513. — INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

Ripartizione regionale dello stato di attuazione dei programmi edilizi da effettuarsi a cura degli IACP finanziati con i fondi dei c/c istituiti presso la Cassa DD.PP. dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865/art. 55, 16 ottobre 1975, n. 166/art. 1, n. 492/art. 4 — commi 1° e 3° — e 8 agosto 1977, n. 513 - Situazione dei fondi impegnati e degli accrediti disposti.

(in milioni di lire)

REGIONI	Finanziamenti	Fondi impegnati	% di attuazione	Residuo finanziamenti da attuare	Finanziamenti integrativi	Totale finanziamenti impegnati	Totale erogato	Alloggi	Vani
	1	2	3	4	5	6=(2+5)	7	8	9
Piemonte	63.255	56.930	99	6.325	263.000	57.193,000	23.181	2.995	13.267
Valle d'Aosta	1.582	1.423	89	159	—	1.423,000	570	45	199
Lombardia	125.093	113.093	90	12.000	—	113.093,000	42.818	4.608	14.322
Trentino-Alto Adige	32.755	32.755	—	—	—	32.755,000	—	—	—
Veneto	55.891	50.876	91	5.015	67.000	50.943,000	19.257	2.080	8.660
Friuli-Venezia Giulia	26.581	22.009	83	4.572	100.000	22.109,000	9.951	1.001	4.417
Liguria	30.640	27.880	91	2.760	—	27.880,000	11.412	1.138	5.089
Emilia-Romagna	47.965	43.080	89	4.885	250.043	43.330,043	16.796	1.594	4.047
Toscana	50.765	45.765	90	5.000	45.608	45.810,608	15.392	2.438	8.422
Umbria	8.538	7.700	96	838	—	7.700,000	3.423	228	1.145
Marche	15.795	15.795	100	—	80.000	15.875,000	6.095	957	3.407
Lazio	133.779	116.685	87	17.094	—	116.685,000	49.673	12.932	54.137
Abruzzi	24.157	20.735	85	3.422	—	20.735,000	8.475	1.222	5.742
Molise	4.991	4.193	84	798	—	4.193,000	942	252	1.293
Campania	113.165	101.834	89	11.331	—	101.834,000	32.217	4.029	21.881
Puglia	86.888	77.694	89	9.194	—	77.694,000	30.214	4.636	22.937
Basilicata	16.001	14.400	90	1.601	140.000	14.540,000	5.816	693	3.665
Calabria	77.462	70.634	91	6.828	—	70.634,000	8.325	2.841	14.524
Sicilia	127.010	91.999	72	35.011	—	91.999,000	21.999	4.557	23.363
Sardegna	36.087	33.587	93	2.500	—	33.587,000	13.584	3.410	17.409
ITALIA	1.078.400	949.067	85	129.333 (*)	945.651	950.012,651	320.140	51.656	227.926

(*) Le cifre contengono anche quelle accantonate dalle Regioni entro i limiti del 10%.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA N. 10
RIPARTIZIONE REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI ATTUATI AI SENSI DELLA LEGGE 1 NOVEMBRE 1965, N. 1179 (EDILIZIA AGEVOLATA)
CON I LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI, N.O.R. E DECRETI MINISTERIALI EMESSI (ART. 9/166 E ART. 6/492)
(in milioni di lire)

REGIONI	Investimenti attribuiti		NOR ed autorizzazioni ministeriali		Provvedimenti ministeriali emessi				Legge 513 art. 10 Provvedimenti ministeriali emessi					
	1	2	3	4	5	6	7	No operatori	Investimenti	Mutui	No operatori	Investimenti	Mutui	Contrib. impegn. annui
Piemonte	40.565	56	44.945,0	56	43.107,6	31.712,1	2.065,9	48	5.268,1	3.949,3	306,9	—	—	—
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	49.210	148	56.506	137	62.913,8	38.730,1	2.427,3	65	5.938,1	3.402,1	248,1	—	—	—
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	19.760	77	21.496	72	20.013,7	14.608,7	935,3	33	1.707,9	1.282,8	101,3	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	11.495	30	11.701,1	27	11.214,1	8.378,9	511,8	18	1.470,9	1.102,8	82,5	—	—	—
Liguria	13.300	30	15.318,9	29	15.312,3	11.061,1	694,6	24	1.852,1	1.387,9	106,8	—	—	—
Emilia-Romagna	45.600	145	49.760,3	143	66.998,2	38.191,7	2.319,1	72	3.859,5	2.798,0	222,3	—	—	—
Toscana	34.485	92	38.107,0	92	38.403,5	27.886,6	1.820,8	69	4.450,6	3.336,1	256,2	—	—	—
Umbria	17.100	49	19.313,4	47	19.078,2	13.257,8	830,4	34	2.656,5	1.632,1	124,0	—	—	—
Marche	11.590	62	12.836,0	59	14.991,7	9.106,3	598,5	37	1.221,8	952,6	70,0	—	—	—
Lazio	57.570	93	63.191,0	84	62.632,6	44.637,3	2.961,2	63	7.704,4	5.665,0	424,3	—	—	—
Abruzzi	9.690	32	10.768,0	24	8.299,6	6.198,3	424,2	15	898,1	780,0	50,8	—	—	—
Molise	3.306	21	3.621,0	20	3.768,8	2.630,2	183,1	10	284,9	223,7	15,7	—	—	—
Campania	39.615	107	44.591,9	61	25.629,7	18.178,9	1.252,1	43	2.543,7	1.905,7	145,6	—	—	—
Puglia	25.840	76	29.003,0	76	30.844,5	22.114,3	1.429,3	48	3.049,0	2.287,6	174,6	—	—	—
Basilicata	7.315	22	8.149,9	22	9.722,5	6.001,8	379,5	19	1.123,9	824,7	62,5	—	—	—
Calabria	16.150	38	13.545,3	34	11.553,8	7.781,5	491,7	17	824,0	618,2	45,3	—	—	—
Sicilia	44.650	62	44.940,6	61	45.042,6	33.158,0	2.165,2	51	4.916,2	3.508,3	268,5	—	—	—
Sardegna	12.350	38	13.191,7	38	13.556,3	9.940,7	675,0	29	1.621,0	1.290,8	96,6	—	—	—
ITALIA	459.591	1.178	500.986,1	1.082	503.083,5	343.574,3	22.165	695	51.390,7	36.947,7	2.802,0	—	—	—

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA N. 11
 RIPARTIZIONE REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI ATTUATI AI SENSI DELL'EX ART. 72 LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 (EDILIZIA CONVENZIONATA) CON I LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI, N.O.R. E DECRETI MINISTERIALI EMESSI (ART. 9/166 E ART. 6/492)
 (in milioni di lire)

REGIONI	Investimenti attribuiti		NOR ed autorizzazioni ministeriali		Provvedimenti ministeriali emessi				Provvedimenti ministeriali emessi			
	N° operatori		Investimenti		N° operatori	Investimenti effettivi	Importo mutui	Contrib. impeg. annui	N° operatori	Investimenti	Mutui	Contrib. impeg. annui
	1	2	3	4								
Piemonte	69.266	80	69.141,7	75	64.049,0	53.042,2	4.082,4	69	9.403,2	8.122,7	723,8	
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lombardia	84.219	165	91.128,0	158	95.551,9	60.424,2	5.054,0	116	9.774,8	7.832,0	681,8	
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Veneto	33.958	122	37.539,1	120	37.177,0	28.235,3	2.149,7	80	3.934,9	3.092,8	274,8	
Friuli-Venezia Giulia	19.723	27	18.950,5	25	15.741,3	13.082,8	966,1	19	1.433,7	1.165,6	97,7	
Liguria	22.786	44	24.476,6	43	23.825,7	17.838,5	1.395,8	40	2.989,3	2.465,0	221,3	
Emilia-Romagna	77.958	157	79.853,5	153	91.843,7	64.455,8	4.817,1	106	8.444,9	6.840,1	616,5	
Toscana	59.092	128	59.171,0	127	60.291,9	48.426,2	3.742,0	96	6.951,6	5.832,6	528,2	
Umbria	29.045	58	29.824,6	55	29.674	23.278,9	1.752,6	51	3.722,0	2.984,1	267,2	
Marche	19.643	84	20.204,0	83	24.318,3	15.978,3	1.235,4	65	2.694,3	2.142,3	183,8	
Lazio	98.316	171	104.427,0	154	91.308,5	71.410,1	5.882,0	113	12.190,2	8.755,9	761,4	
Abruzzi	17.151	36	16.768,4	31	15.499,6	12.641,4	969,8	12	1.161,5	1.018,0	91,2	
Molise	5.766	30	7.225,9	28	6.264,3	4.261,0	323,1	19	516,5	406,7	36,3	
Campania	67.720	118	78.550,6	65	40.437,7	30.078,6	2.397,0	48	5.359,8	3.962,7	345,3	
Puglia	44.138	103	45.868,3	92	37.564,4	28.318,8	2.282,6	78	3.605,4	2.879,5	268,6	
Basilicata	12.609	36	14.414,9	36	14.705,3	10.836,9	815,4	28	2.329,0	1.433,4	125,2	
Calabria	27.557	35	22.165,9	33	22.768,3	17.687,8	1.321,2	25	2.795,6	2.317,7	200,7	
Sicilia	76.385	70	68.879,1	65	62.989,0	49.978,0	4.070,0	40	7.407,3	5.900,5	531,9	
Sardegna	21.216	69	20.501,7	69	20.703,7	17.161,0	1.386,4	58	2.649,9	2.246,4	208,0	
ITALIA	786.548	1.533	809.090,8	1.412	754.713,6	567.135,8	44.642,6	1.063	87.363,9	69.398	6.163,7	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA N. 14

EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA

Leggi: 22 ottobre 1971, n. 865/art. 72 - f.o.b.
 27 maggio 1975, n. 166
 16 ottobre 1975, n. 492

RIEPILOGO GENERALE

(in milioni di lire)

LEGGI	Investimenti da NOR e decreti ministeriali		Provvedimenti ministeriali emessi				Art. 10 Legge 513/77			
	1	2	Investimenti effettivi	Importo mutui	Contributi impegnati (annui)	Investimenti	Mutui	Contributi	3	
									1	2
Ex art 72 Legge 865	809.090,8	754.713,6	567.135,8	44.642,6	87.363,9	69.385,0	6.163,7			
Ex Titolo II Legge 1179	500.986,1	503.083,5	343.574,3	22.165,0	51.390,7	36.947,7	2.802,0(*)			
Art. 72 Legge 865 f.o.b.	421.668,0	427.774,5	312.852,0	27.740,3	40.003,8	32.536,3	2.906,5			
Totale	1.731.744,9	1.685.571,6	1.223.562,1	94.547,9	178.758,4	138.869,0	11.872,2			

(*) I dati si riferiscono esclusivamente ai provvedimenti emessi a livello Ministero per i programmi finanziati dalla legge n. 166. Sono stati, inoltre, assegnati ai Provveditorati Regionali con provvedimenti Ministeriali 2.014,6 miliardi di contributi ad integrazione dei programmi realizzati con la legge 1179 e successive integrazioni.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA N. 15

DESTINAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI DEI FONDI LEGGE 457/1978 - ART. 35. — EDILIZIA SOVVENZIONATA

(in milioni di lire)

REGIONI	Fondi attribuiti dal CER		Fondi destinati a nuove costruzioni		Fondi destinati al recupero				Accantonamento	
	1	2	3 (2/1)	IACP		Comuni		Totale recupero		%
				4	5	6	7 (6/1)			
Piemonte	83.647	48.530	58,0	14.577	20.540	24,6	35.117	42,0	—	
Valle d'Aosta	2.138	1.625	76,0	513	68.427	—	513	24,0	—	
Lombardia	165.300	96.873	58,6	6.725	9.000	41,4	68.427	41,4	—	
Veneto	73.815	58.090	78,7	—	7.011	12,2	15.725	21,3	—	
Friuli-Venezia Giulia	35.055	28.044	80,0	3.750	7.809	20,0	7.011	20,0	—	
Liguria	40.470	28.911	71,4	10.570	19.305	19,3	11.559	28,6	—	
Emilia-Romagna	63.412	31.427	49,6	2.787	12.059	30,4	29.875	47,1	2.110 (1)	
Toscana	67.118	52.272	77,9	800	5.358	18,0	14.846	22,1	—	
Umbria	11.258	5.100	45,3	1.932	7.796	47,6	6.158	54,7	—	
Marche	20.805	11.077	53,3	29.138	10.982	37,4	9.728	46,7	—	
Lazio	176.842	136.722	77,0	—	—	6,0	40.120	23,0	—	
Abruzzi	31.920	—	—	—	—	—	—	—	—	
Molise	6.555	—	—	—	—	—	—	—	—	
Campania	149.482	—	—	12.500	—	—	—	—	—	
Puglia	114.855	78.000	76,0	—	12.870	12,0	25.370	24,0	11.485	
Basilicata	21.090	—	—	—	—	—	—	—	—	
Calabria	102.315	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sicilia	167.865	167.865	100,0	—	—	—	—	—	—	
Sardegna	47.738	41.012 (2)	85,9	—	7.160 (2)	14,9	7.160	14,9	—	
Totale	1.381.680	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trento	20.378	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bolzano	22.942	—	—	—	—	—	—	—	—	
ITALIA	1.425.000 (3)	785.548	—	83.293	188.307	—	271.609	—	—	

(1) 2.110 milioni (pari al 3,3%) destinati: 1.260 a sperimentazione per nuove costruzioni, 600 a sperimentazione per recupero edilizio, 100 per fonti energetiche alternative, 150 per redazioni piani recupero.

(2) I fondi localizzati presentano un supero di lire 434 milioni rispetto ai fondi assegnati dal CER.

(3) Accantonamento a livello centrale di cui all'art. 2 lett. f) e art. 3 lett. q) per complessivi 75 miliardi.

PAGINA BIANCA